



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1530

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Comunità di accoglienza genitore/bambino con annessa Accoglienza nuclei familiari: approvazione del Bando ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento).(Spesa presunta pari a Euro 9.865.275,00).

Il giorno **26 Agosto 2022** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 359 del 5 marzo 2021, avente ad oggetto “Legge provinciale n. 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali in provincia di Trento). Affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali di livello provinciale da avviare nell’anno 2021”, sono stati individuati, in riferimento a tipologie omogenee di servizi di competenza provinciale, i relativi specifici strumenti di affidamento/finanziamento, scelti tra quelli previsti dalla l.p. 13/2007 e disciplinati in dettaglio dalle “Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella Provincia di Trento”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020.

I servizi della filiera genitore-bambino, con particolare riferimento alle Comunità di accoglienza genitore/bambino e alle Accoglienze nuclei familiari (come denominate rispettivamente nelle schede 1.6 e 1.5 del nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020, di seguito Catalogo, di seguito indicate come Comunità e Accoglienze), rientrano tra i servizi socio-assistenziali di competenza provinciale, per i quali è stato indicato, nella citata deliberazione n. 359/2021, lo strumento del contributo.

Dall’analisi del contesto e delle caratteristiche delle Comunità e delle Accoglienze, svolta secondo quanto indicato nelle “Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali”, contenute nell’Allegato A alla citata deliberazione n. 174/2020, il cui esito è riportato nell’**Allegato 1** alla presente deliberazione, è emerso, infatti, che lo strumento di affidamento/finanziamento più idoneo al loro affidamento/finanziamento è costituito dall’art. 36 bis della l.p. 13/2007, che prevede la possibilità per la Provincia o per gli enti locali competenti di concedere, ai soggetti selezionati secondo le procedure indicate al comma 3 del medesimo articolo, un contributo a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi o interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili.

Tale opzione è ulteriormente avvalorata dall’approfondimento contenuto al punto 3.1 del documento recante “*Applicazione dei Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali all’aggregazione funzionale: Area Età evolutiva e genitorialità - Ambito residenziale*”, che costituisce l’Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 457 del 25 marzo 2022 (*Approvazione del documento di applicazione dei criteri per la determinazione dei costi e del documento sulle Linee di intervento riferiti ai servizi rientranti nell’aggregazione funzionale "area età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale" in attuazione di quanto previsto dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 347 dell’11 marzo 2022 concernente l’approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura: "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali"*).

Come previsto dall’art. 36 bis della l.p. 13/2007, il contributo deve essere concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato: a tale proposito si ritiene che gli interventi della filiera genitore-bambino siano da qualificarsi come servizi di natura non economica per le motivazioni indicate nell’**Allegato 2** alla presente deliberazione, contenente uno specifico approfondimento predisposto con il supporto della Fondazione Franco Demarchi e degli esperti dell’Università di Trento dalla stessa individuati nell’ambito del Progetto di accompagnamento all’implementazione del sistema di affidamento dei servizi sociali, di cui al punto 5.1.8 dell’Accordo di programma da ultimo aggiornato con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2267 del 22 dicembre 2020, e successive modifiche.

Il comma 1 dell’art. 36 bis prevede che la Giunta provinciale individui preliminarmente i servizi e gli interventi in materia di assistenza e inclusione di gruppi vulnerabili cui è applicabile la

medesima norma. L'Allegato E alla citata deliberazione n. 174/2020 (recante "Linee guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali"), al paragrafo 1 (pag. 9), dà attuazione al suddetto comma 1 prevedendo che per "servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili" siano da intendersi "tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dal Capo V della l.p. 13/2007, compresi gli interventi di prevenzione e promozione di cui all'art. 33". Le Comunità e le Accoglienze rientrano tra gli interventi del Capo V della l.p. 13/2007 e in particolare tra quelli integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare, di cui all'art. 34, comma 2, lett. b).

Per quanto sopra esposto, si propone di confermare, quale modalità di affidamento e finanziamento sia delle Comunità sia delle Accoglienze, con particolare riferimento, in questa sede, a quelle collegate alle medesime Comunità in quanto ne costituiscono un *continuum* e garantiscono un contesto di maggiore protezione, lo strumento del contributo disciplinato dall'art. 36 bis della l.p. 13/2007 e di individuare, quale modalità di scelta dei relativi destinatari, la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 del medesimo articolo, e del principio di predeterminazione dei criteri di cui all'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa).

Per le restanti strutture attualmente adibite ad Accoglienze in ambito provinciale, ulteriori rispetto alle Accoglienze strettamente collegate alle Comunità, si propone di utilizzare lo strumento dell'"Accreditamento aperto", ovvero quella forma di finanziamento e gestione caratterizzata dalla corresponsione di tariffe o voucher *ad personam*, come previsto dall'art. 22, comma 3, lett. b) della l.p. 13/2007 e disciplinato nell'Allegato D alle citate Linee Guida sulle modalità di affidamento dei servizi socio-assistenziali approvate con deliberazione n. 174/2020.

Si propone altresì di prevedere l'utilizzo del medesimo strumento di finanziamento per strutture che possono essere adibite all'occorrenza a Comunità qualora le Comunità oggetto di questa deliberazione non abbiano disponibilità di posti.

Di conseguenza, è necessario modificare parzialmente quanto previsto dalla citata deliberazione n. 359/2021, rinviando ad un successivo provvedimento della dirigente della Struttura provinciale competente in materia di politiche sociali l'attivazione della relativa procedura di finanziamento mediante lo strumento dell'Accreditamento aperto.

Si propone, di conseguenza, di approvare l'**Allegato 3** al presente provvedimento, avente ad oggetto il "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DI COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA GENITORE/BAMBINO CON ANNESSE ACCOGLIENZE NUCLEI FAMILIARI, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13".

Tenuto conto dell'esperienza maturata nel coordinamento del servizio, nonché del fabbisogno di copertura e del budget disponibile, la Provincia intende disporre la concessione di contributi a copertura delle spese per le attività che saranno svolte da un massimo di tre Comunità con annessi alloggi destinati ad Accoglienze. Ogni organizzazione interessata, purché provvista di adeguati requisiti, potrà partecipare alla procedura presentando una proposta progettuale per la concessione dei contributi limitatamente alla gestione di una sola Comunità con annesse Accoglienze, nei limiti e alle condizioni previste dal Bando (v. *infra*). L'obiettivo è quello di garantire un approccio allo svolgimento delle attività il più possibile specialistico e calibrato sulle esigenze proprie di ogni Comunità, con particolare riferimento: al miglior rapporto tra utenza e organizzazione (non solo quindi in riferimento ai singoli operatori), ai maggiori livelli di personalizzazione dei percorsi, secondo criteri di prossimità, di localizzazione geografica, di esigenze di tutela (anche nel corso del prosieguo del percorso verso l'autonomia), di composizione del gruppo, etc. Il ricorso a più soggetti favorisce inoltre la partecipazione e il contributo proattivo degli Enti del Terzo settore di piccole e medie dimensioni.

Il Bando individua i requisiti di partecipazione alla selezione, le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti (esplosi in un allegato al Bando: **Allegato 3.1**) e ogni altra informazione utile sulla presentazione della domanda e sul procedimento.

Quale ulteriore allegato al Bando (**Allegato 3.2**) si propone di approvare uno schema provvisorio di convenzione, la cui stipula è da considerarsi quale accordo sostitutivo del provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell'art. 28 della l.p. 23/1992 e quale accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.p. 13/2007, che stabilisce i seguenti contenuti essenziali in riferimento a: gli obblighi da porre a carico di ciascun soggetto selezionato - quali condizioni per la concessione del contributo, pena la decadenza totale o parziale dallo stesso -, gli impegni della Provincia, le modalità di rendicontazione della spesa e di liquidazione del contributo e gli altri contenuti individuati dal Bando, ivi compresa la previsione della possibilità di sottoporre la convenzione a revisione (dal 2025 o in caso di eventi straordinari o non previsti), tramite una coprogettazione con il soggetto gestore.

La convenzione dovrà fare riferimento e declinare ulteriormente quanto specificato nel documento *“Linee di intervento per i servizi socio-assistenziali rientranti nell'aggregazione funzionale: area età evolutiva e genitorialità ambito residenziale”*, che costituisce l'Allegato 2 alla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 457/2022. Tale documento rappresenta uno strumento di indirizzo e una guida metodologica finalizzata ad orientare i servizi residenziali per minori e giovani adulti e i servizi di accoglienza di nuclei familiari nella direzione della qualità e dell'efficacia dei percorsi.

Altri contenuti migliorativi e complementari della convenzione potranno essere individuati dalla dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali avviando - se ritenuto opportuno sulla base dei progetti presentati in sede di partecipazione alla procedura - con i soggetti selezionati a seguito dell'approvazione della graduatoria e nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, un tavolo di coprogettazione al fine di valorizzare le specificità offerte da ciascun proponente, nell'esclusivo interesse degli utenti destinatari del servizio e della migliore gestione complessiva dello stesso, nonché per un più puntuale riparto della spesa. Qualora non si ravvisasse l'opportunità di avviare il tavolo o lo stesso non si concludesse con esito positivo, la dirigente individua d'ufficio i contenuti definitivi delle convenzioni, valorizzando le proposte migliorative indicate nei progetti presentati dai soggetti selezionati per la partecipazione alla procedura.

Nei casi di revisione successiva della convenzione tramite coprogettazione, l'eventuale maggiorazione del contributo eventualmente convenuto in tale sede non potrà essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

Tra gli obblighi a carico degli assegnatari del contributo figura l'applicazione, per analogia, laddove si presentasse l'ipotesi di una successione nella gestione di una o più Comunità con annesse Accoglienze, della clausola sociale disciplinata dall'art. 32, commi 4 e ss. della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016). Nelle citate *“Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali”* è previsto che *“in caso di successione tra beneficiari del contributo nello svolgimento della medesima attività oggetto del finanziamento, si applicano per analogia, se compatibili, le procedure previste in caso di cambio di gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32, comma 2 della l.p. 2/2016”*. Si ritiene peraltro di prevedere, nella fattispecie, l'applicazione della forma più rigorosa di cui ai commi 4 e ss. del suddetto art. 32, in quanto tale disposizione, oltre a permettere la continuità occupazionale, mira a garantire la valorizzazione delle competenze

maturate dagli operatori nella gestione delle particolari tipologie di servizi di accoglienza, anche nell'emergenza, a supporto di nuclei familiari in difficoltà, anche in riferimento al supporto da garantire per il recupero delle competenze genitoriali. La prestazione professionale richiesta è esercitata infatti in un contesto di alta variabilità e fluidità, che richiede autorevolezza e padronanza nella relazione di aiuto, le quali possono essere favorevolmente supportate dall'esperienza maturata.

Il contributo è riferito ad un periodo che decorre presumibilmente dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027, per un massimo di spesa complessiva prevista di euro 9.865.275,00=, che potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio dei servizi.

L'ammontare del contributo, sia per quanto riguarda le spese direttamente imputabili al servizio, sia per una quota fissa per spese generali e per l'immobile, è determinato tenuto conto dei limiti previsti all'art. 12 del Bando e dei criteri fissati dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 347 di data 11 marzo 2022 (*Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10, comma 1, lett. b), n. 5) e commi 3, 4 e 5. Disciplina delle modalità per la redazione della proposta di programma sociale provinciale per stralci e relativa durata. Individuazione degli indirizzi generali per le politiche tariffarie e per la determinazione dei corrispettivi per i servizi: approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura recante "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali"*). Per quanto riguarda in particolare le spese generali, nel calcolo della stima, si è tenuto conto della percentuale media di incidenza di dette spese per le organizzazioni che si occupano della gestione di servizi socio-assistenziali.

Si propone di demandare a successivi provvedimenti della dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, l'adozione della modulistica necessaria per le richieste di contributo, la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione della graduatoria e l'individuazione dei soggetti assegnatari del contributo, la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa, l'assunzione del corrispondente impegno di spesa e l'approvazione degli schemi definitivi di Convenzione nelle modalità sopra evidenziate e specificate nel Bando, nonché la stipula delle stesse con ciascun soggetto selezionato. Si propone altresì di demandare alla medesima dirigente la sottoscrizione dell'accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 con ciascun soggetto selezionato.

Si propone, infine, di autorizzare l'avvio delle attività, al fine di garantire la continuità dei servizi, anche nelle more della stipula delle convenzioni.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa,
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e, in particolare, l'art. 36 bis;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visto l'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- visto il decreto legislativo n. 159 del 2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";
- vista la determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante le "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" dell'ANAC, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022;

- visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, e in particolare l’articolo 56 e l’allegato 4/2, tenuto conto dell’esigibilità della spesa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa e negli Allegati 1 e 2 costituenti parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, quale strumento per finanziare le Comunità di accoglienza genitore/bambino con annesse Accoglienze nuclei familiari, il contributo disciplinato dall’art. 36 bis della l.p. 13/2007;
2. di individuare, quale modalità di scelta del beneficiario, la procedura del bando, nell’osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicata al comma 3 del citato art. 36 bis;
3. di approvare il “BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA GENITORE/BAMBINO CON ANNESSE ACCOGLIENZE NUCLEI FAMILIARI, AI SENSI DELL’ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13” contenuto nell’Allegato 3, le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti contenuti nell’Allegato 3.1 al Bando, lo schema provvisorio di “Convenzione per la gestione della comunità di accoglienza genitore/bambino, con annesse accoglienze nuclei familiari” contenuto nell’Allegato 3.2 al Bando, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire che il contributo complessivo massimo, per la gestione dei servizi di cui al precedente punto 3, è pari ad Euro 9.865.275,00= ed è riferito ad un periodo che decorre presumibilmente dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027. Tale importo potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio dei servizi;
5. di prenotare la spesa di Euro 9.865.275,00=, prevista dal presente provvedimento, imputando le somme in base alla loro esigibilità, nel seguente modo:
 - Euro 1.677.096,75= sul capitolo 401000-001 dell’esercizio finanziario 2023;
 - Euro 1.973.055,00= sul capitolo 401000-001 dell’esercizio finanziario 2024;
 - Euro 1.973.055,00= sul capitolo 401000-001 dell’esercizio finanziario 2025;
 - Euro 1.973.055,00= sul capitolo 401000-001 dell’esercizio finanziario 2026;
 - Euro 1.973.055,00= sul capitolo 401000-001 dell’esercizio finanziario 2027;
 - Euro 295.958,25= sul capitolo 401000-001 dell’esercizio finanziario 2028;
6. di demandare a successivi provvedimenti della dirigente della Struttura provinciale competente in materia di politiche sociali l’adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo, la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti, l’approvazione della graduatoria e l’individuazione dei soggetti assegnatari del contributo, la quantificazione dell’esatto ammontare della relativa spesa, l’assunzione del corrispondente impegno di spesa e l’approvazione degli schemi definitivi di Convenzione, anche mediante il ricorso alla coprogettazione, nelle modalità espresse in premessa e nel Bando di cui al precedente punto 3;
7. di demandare alla dirigente della Struttura provinciale competente in materia di Politiche sociali la sottoscrizione delle Convenzioni con ognuno dei soggetti selezionati e la sottoscrizione con gli stessi dell’accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell’art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679;

8. di dare atto che la tipologia di spesa, di cui al presente provvedimento, non necessita di acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP), in quanto si tratta di attività socio-assistenziale;
9. di rinviare l'eventuale acquisizione del CIG alla fase di concessione del contributo;
10. di autorizzare l'avvio delle attività, al fine di garantire la continuità dei servizi, anche nelle more della stipula della convenzione;
11. di disporre la pubblicazione del Bando di cui al precedente punto 3 sul sito web: www.trentinosociale.provincia.tn.it.
12. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione n. 359 del 5 marzo 2021, prevedendo che:
 - a) le strutture attualmente adibite all'intervento di Accoglienza nuclei familiari in eccedenza rispetto alle Accoglienze annesse alle Comunità oggetto del Bando di cui al precedente punto 3 siano finanziate tramite lo strumento dell'“Accreditamento aperto” di cui all'Allegato D alla deliberazione n. 174/2020, rinviando ad un successivo provvedimento della dirigente della Struttura provinciale competente in materia di politiche sociali l'attivazione della relativa procedura;
 - b) la possibilità di utilizzare lo strumento dell'“Accreditamento aperto” di cui all'Allegato D alla deliberazione n. 174/2020, per adibire all'occorrenza a Comunità di accoglienza genitore bambino altre nuove strutture qualora le Comunità oggetto di questa deliberazione non abbiano disponibilità di posti, rinviando ad un successivo provvedimento della dirigente della Struttura provinciale competente in materia di politiche sociali l'attivazione della relativa procedura.

Adunanza chiusa ad ore 11:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

002 Allegato 2

003 Allegato 3

004 Allegato 3.1

005 Allegato 3.2

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Schema pianificazione affidamenti

Denominazione Servizio/intervento

COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA GENITORE/BAMBINO E ANNESSE ACCOGLIENZE NUCLEI FAMILIARI

Descrizione servizio/intervento con richiamo al catalogo, breve storia e fabbisogno

Trattasi di servizi residenziali che accolgono temporaneamente gestanti e genitori con minori, che presentano difficoltà nel garantire l'accudimento, la protezione e l'educazione e si configura come intervento con una funzione prevalente di tutela e protezione sociale, realizzato presso strutture dedicate anche in forma di convivenza.

Le finalità sono orientate alla valorizzazione delle funzioni genitoriali con particolare attenzione a:

- a) offrire un sostegno volto all'osservazione e allo sviluppo delle funzioni genitoriali rivolte alle esigenze di cura e tutela del minore;
- b) promuovere l'autonomia personale e l'empowerment del genitore tramite il sostegno psico-relazionale e il coinvolgimento nelle normali attività quotidiane, nonché in riferimento alle Comunità e se possibile, la partecipazione economica alle spese di gestione;
- c) l'orientamento e l'accompagnamento all'autonomia familiare, abitativa, economica e lavorativa;

In riferimento alle Comunità, si mantengono regolari rapporti di collaborazione e interlocuzione con la famiglia e con gli altri soggetti significativi del nucleo, sollecitando esperienze socializzanti anche all'esterno del contesto comunitario. I servizi rientrano tra le competenze di livello provinciale, ed è attualmente svolto da 3 gestori che assicurano anche servizi residenziali di filiera con un maggiore livello autonomia dei nuclei accolti (Accoglienze nuclei familiari), per favorire un percorso graduale di emancipazione degli stessi.

Ricognizione contesto

1 - Fabbisogno servizio da parte Ente pubblico

CONSISTENTE

Motivazione risposta

Con riferimento all'area di bisogno e alla finalità dei servizi, a livello provinciale, il fabbisogno risulta rilevante e consistente, in quanto non vi è una selezione tra i nuclei che presentano condizioni di pregiudizio e fragilità: il servizio prende in carico tutte le situazioni di fragilità che richiedono un collocamento dei minori unitamente al proprio genitore, con funzioni di tutela e protezione, oltre che di osservazione e recupero della capacità genitoriale.

2 - Condizione di bisogno

ISOLATA O SPORADICA

Motivazione risposta

I servizi si rivolgono ad un target specifico, rispetto alla generalità dei nuclei familiari: sono rivolti esclusivamente a nuclei in situazioni di pregiudizio e con significativo bisogno di supporto.

3 - L'oggetto del servizio risponde al soddisfacimento dei soli livelli essenziali

SI'

Motivazione risposta

I servizi assicurano il soddisfacimento di bisogni essenziali e di tutela.

4 - Risorse umane impiegate: professionale e/o presenza volontariato

ESCLUSIVO E/O PREVALENTE APPORTO PROFESSIONALE

Motivazione risposta

I modelli di servizio, tenuto conto della complessità delle condizioni del target e delle tipologie di servizio, richiedono un approccio specialistico assicurato da profili e competenze professionali. La presenza di volontari è ammessa, ma non in via prevalente e in ogni caso non a sostituzione delle figure professionali, ma ad integrazione e supporto alla vita di relazione dei nuclei accolti.

5 - Dimensione territoriale e radicamento

SERVIZIO DA ATTIVARE FUORI DAL CONTESTO LOCALE

Motivazione risposta

L'accoglienza è di carattere temporaneo ed avviene in poche strutture a servizio di tutto il fabbisogno provinciale, nelle quali si concentra il supporto ai nuclei accolti. In questa fase della vita del nucleo (caratterizzata da una presa in carico intensa, specialmente all'inizio del percorso) assume un ruolo secondario la vicinanza o meno alla comunità locale/territorio di provenienza, rispetto alla funzione di tutela e protezione.

6 - Verifica della situazione in relazione alla disponibilità/titolarità delle strutture per i servizi residenziali, semiresidenziali e di accompagnamento al lavoro

L'IMMOBILE È DI PROPRIETÀ O COMUNQUE IN DISPONIBILITÀ DEL SOGGETTO ACCREDITATO

Motivazione risposta

L'ente affidante non ha immobili da destinare alle Comunità di accoglienza genitore/bambino e alle Accoglienze nuclei familiari.

Progettazione servizio/intervento

7 - Sviluppo comunitario come finalità del Servizio/Progetto

No

Motivazione risposta

La finalità prevalente riguarda la tutela e il supporto al target individuato.

8 - Servizio complessivo reso attraverso azioni e progetti svolti da più soggetti in rete

No

Motivazione risposta

I servizi prevedono la funzione prevalente di un unico soggetto gestore per ogni Comunità di accoglienza, che, oltre ad assicurare servizi di filiera per i nuclei accolti, lavora in rete sia con le altre Comunità di accoglienza sia con altri servizi e realtà funzionali al percorso di supporto e di recupero dei destinatari.

9 - Capacità di scelta da parte del beneficiario

No

Motivazione risposta

La capacità di scelta da parte dei beneficiari in fase di avvio dei servizi è limitata, essendo spesso l'inserimento disposto in maniera non consensuale (in questo caso disposto dall'autorità giudiziaria) considerata l'esigenza primaria della tutela dei minori all'interno del nucleo fragile. Nelle fasi successive del progetto il coinvolgimento dei beneficiari è cruciale per l'efficacia dello stesso.

10 - Livello di personalizzazione nella modalità di erogazione del servizio (sedi, orari...)

BASSO

Motivazione risposta

I servizi si caratterizzano per tipologie standard residenziali, che si differenziano in base allo specifico progetto di accoglienza.

11 - Isolabilità della prestazione (le prestazioni oggetto del servizio sono facilmente identificabili e definite)

BASSA

Motivazione risposta

E' presente un sistema unitario di erogazione dei servizi, considerata la complessità del fenomeno e l'importanza di poter contare sulla stabilità delle funzioni educative. Tuttavia è possibile riconoscere nel singolo servizio l'isolabilità della presa in carico e del progetto individuale per ogni nucleo accolto.

12 - Livello di ricettività

Variabile in eccesso e difetto a seconda del bisogno

Motivazione risposta

I servizi presentano generalmente un grado di piena occupazione, con la difficoltà in certe fasi di procedere a nuovi inserimenti. In questo senso si rende necessario agire sulla mobilità dei percorsi e sull'individuazione di soluzioni che favoriscano il recupero, seppur graduale, della piena autonomia.

13 - Tipologia attività/servizio

ATTIVITA' TRADIZIONALE DA INNOVARE e/o SPERIMENTALE O INNOVATIVA

Motivazione risposta

Con riferimento alla filiera complessiva dei servizi madre-bambino, pur in presenza di un'attività consolidate, si riconoscono aree di potenziale miglioramento e innovazione, nella direzione di forme di affiancamento diffuse nei territori, in livelli di prevenzione e specializzazione. Migliorabili sono inoltre le modalità e i tempi dell'accoglienza presso le comunità e, di conseguenza, della rete dei servizi territoriali e della filiera.

14 - Apporto del territorio nelle diverse articolazioni ed espressioni nella gestione e sviluppo del progetto/servizio di WG

Motivazione risposta

L'apporto del territorio, inteso come rete sociale di supporto ai nuclei e come condizioni per la progressiva autonomia economica, abitativa e lavorativa delle beneficiarie, risulta fondamentale.

15 - Presenza competitor

NO O MOLTO LIMITATA

Motivazione risposta

Gli attuali gestori provinciali delle Comunità (con annesse Accoglienze) sono tre, con una consolidata esperienza di gestione. I potenziali gestori di tale interventi rientrano tra gli accreditati per l'aggregazione funzionale età evolutiva e genitorialità/residenziale.

16 - Presenza di servizi a forte valenza identitaria con modello di intervento peculiari di complessa trasferibilità e standardizzazione

sì

Motivazione risposta

Gli attuali gestori delle Comunità hanno sviluppato modelli di gestione a forte valenza identitaria, coerente con i propri indirizzi statuari, anche con la presenza di volontari.

Individuazione strumento

VERIFICHE PRELIMINARI (la verifica sulla sussistenza o meno dei seguenti elementi potrebbe avere un peso decisivo nell'individuazione dello strumento di affidamento/finanziamento al di là del risultato finale del percorso sotto indicato):

1) NATURA NON ECONOMICA DELL'INTERVENTO: in questo caso si può prescindere sia dall'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato sia dalla disciplina sui contratti pubblici;

2) LA PRESENZA DI ENTRATE DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA nell'ambito degli interventi di accompagnamento al lavoro: in questo caso si dovrà ragionevolmente provvedere alla sola copertura del disavanzo e l'appalto potrebbe rivelarsi uno strumento non idoneo a tal fine, sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa.

17 - Livello di rispondenza dell'intervento ai bisogni della persona e del territorio

ELEVATO

Motivazione risposta

Si rileva un buon grado di rispondenza dell'intervento al bisogno; sono in ogni caso presenti ambiti di miglioramento in risposta a di bisogno scoperti, tenuto conto della complessità ed evoluzione del fenomeno.

18 - Livello di governo e controllo esercitato dall'Ente pubblico vs servizio

Motivazione risposta

Il livello di governo e controllo esercitato dall'Ente pubblico risulta rilevante, pur con il coinvolgimento attivo dei gestori.

19 - Livello program.: possibilità di indiv. con precisione fabbisogni, risorse e modalità efficaci risposta

ELEVATO/TOTALE (servizio/intervento strategico e/o non differibile)

Motivazione risposta

Si tratta di interventi essenziali, strategici e non differibili.

20 - Partecipazione e coinvolgimento di beneficiari e familiari nella programmazione e gestione dei servizi

MEDIO - ALTO

Motivazione risposta

Il coinvolgimento dei beneficiari è medio/alto in quanto direttamente impegnati nel percorso di supporto educativo.

21 - Modello prevalente di servizio

PER PROGETTO COMPLESSIVO

Motivazione risposta

Considerata la tipologia dei servizi e l'approccio specialistico, il modello prevalente è complessivo, pur declinato nei singoli percorsi di accoglienza.

22 - Stabilità del servizio nel tempo

Flessibilità, bisogno di modulabilità nel tempo e necessità di attivazione urgente di interventi o prestazioni

Motivazione risposta

I servizi sono assicurati in forma stabile e costante. Sono comunque presenti parti degli stessi che si esprimono con un certo livello di flessibilità e modulabilità (in particolare per la parte del post accoglienza presso le Comunità verso percorsi di maggiore autonomia nelle Accoglienze).

23 - Grado di Incidenza risorse pubbliche (escluse forme di compartecipazione beneficiari)

SUFFICIENTI PER LA REALIZZAZIONE TOTALE DEL PROGETTO

Motivazione risposta

Considerato il prevalente interesse pubblico, l'ente affidante deve assicurare le risorse necessarie per la realizzazione del progetto.

24 - Modello Rapporto EP - soggetto esterno

Soggetto esterno - coprogettante, collaborante

Motivazione risposta

Pur in un quadro di programmazione e governance pubblica, i gestori dei servizi esprimono funzioni di co-gestione,

all'interno di forme condivise di coordinamento e intervento.

	Contributo	Coprogettazione	Retta voucher	Appalto	Concessione
Totale per tipologia	6	4	7	4	3

Motivazione della scelta

Vista la natura sperimentale della applicazione delle linee guida A, una volta effettuata la scelta, si richiede di riportare le motivazioni che hanno guidato la scelta della procedura

Gli strumenti di affidamento/finanziamento che hanno conseguito i punteggi più alti sono il sistema dell'accreditamento libero (attraverso il finanziamento delle prestazioni individuali con rette o voucher), con 7 punti, e il contributo, con 6 punti.

Si ritiene peraltro che lo strumento dell'accreditamento libero non costituisca lo strumento più idoneo tra i due in quanto i servizi sono caratterizzati da una forte variabilità con riferimento alle presenze, ma nel contempo l'accoglienza e la tutela dei nuclei familiari e in particolare dei minori deve essere sempre garantita in forma continuativa da parte di soggetti con competenza specifica e il soggetto gestore non può essere gravato da un rischio operativo legato alla domanda. La tipologia di bisogno e la finalità dei servizi richiedono inoltre uno specialismo di intervento e una centralizzazione dello stesso su un limitato numero di soggetti gestori che porta a favorire una forma di finanziamento unitaria tramite "budget" e non parcellizzata tramite "quota unitaria/retta".

Sussistendo sia per la Comunità di accoglienza genitore/bambino sia per le Accoglienze nuclei familiari le caratteristiche di servizi di natura non economica, (v. Allegato 2 alla presente deliberazione) e percorrendo il diagramma di flusso sugli aiuti di stato (pubblicato in fondo alle "Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento" alla seguente pagina web:

<https://trentinosociale.provincia.tn.it/Accreditamento-dei-servizi-socio-assistenziali/2020/Documentazione>), emerge la possibilità di ricorrere a strumenti di finanziamento previsti dalla normativa provinciale alternativi all'appalto e che, nel contempo, non richiedono l'applicazione della disciplina europea sugli aiuti di stato.

Per questi motivi, lo strumento più idoneo al finanziamento è costituito dal contributo di cui all'articolo 36 bis della l.p. 13/2007, con copertura totale delle singole spese sostenute per lo svolgimento dei servizi, senza la possibilità di conseguire un utile. Si ritiene che questo strumento, applicato nel massimo rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, garantisca un'azione efficace - in quanto motivata dalla solidarietà e orientata all'esclusiva tutela di soggetti estremamente fragili - e nello stesso tempo efficiente nell'utilizzo delle risorse.

Allegato 2

Qualifica della Comunità di accoglienza genitore/bambino e Accoglienze nuclei familiari quali servizi di natura non economica

1. Descrizione dei servizi

La Comunità di accoglienza genitore-bambino (di seguito Comunità) è un servizio residenziale realizzato presso strutture in forma di convivenza per l'accoglienza temporanea di gestanti e di nuclei monoparentali (soprattutto madri) con minori. Nel caso di specie i genitori presentano difficoltà nel garantire l'accudimento, la protezione e l'educazione dei figli, anche al fine di evitarne l'allontanamento. Anche l'Accoglienza nuclei familiari (di seguito Accoglienza) è un servizio residenziale destinato all'accoglienza temporanea di gestanti e di nuclei monoparentali (soprattutto madri) con minori in difficoltà e si differenzia dalla Comunità per il maggior livello di autonomia del genitore, costituendone spesso un *continuum*.

Insieme, i suddetti servizi costituiscono una filiera di supporto ai nuclei in difficoltà, nello sviluppo delle capacità genitoriali e nell'accompagnamento all'autonomia.

Centrali sono, quindi, le esigenze di cura e di tutela dei minori. A tal fine sono previste misure di sostegno specifiche volte all'osservazione e allo sviluppo delle funzioni genitoriali.

I servizi promuovono infatti, a livelli diversi, l'autonomia personale e l'*empowerment* del genitore tramite il coinvolgimento nelle normali attività quotidiane, l'orientamento e l'accompagnamento nell'attività lavorativa e la partecipazione economica alle spese di gestione.

In questo senso anche la Provincia Autonoma di Trento, come molte altre Regioni, hanno previsto l'attivazione di specifici interventi per sostenere la genitorialità e le responsabilità familiari sulla scorta delle indicazioni contenute nella l. 8 novembre 2000, n. 328 (in particolare artt. 16 – 22).

Tra queste misure rientra l'individuazione di strutture residenziali per l'accoglienza di genitori con bambini in situazioni di difficoltà dove gli interventi di sostegno riguardano in particolare lo sviluppo delle capacità genitoriali (si v. esperienze analoghe in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Lazio).

I dati aggregati anche a livello europeo dimostrano che “le famiglie monoparentali sono tra i gruppi finanziariamente più vulnerabili della società, con il 47% delle famiglie monoparentali a rischio di povertà o esclusione sociale nell'UE nel 2017” determinando la necessità di “positive parenting interventions” (v. due delle pubblicazioni della DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EU Commission) dal titolo, rispettivamente, Mechanisms supporting single parents across the European Union (2019) e Positive parenting interventions (2019)).

Chiaramente rispetto a questi bisogni i servizi residenziali sono misure emergenziali e necessariamente a carattere temporaneo per permettere poi il reinserimento nel contesto sociale in condizioni di autonomia. Sono rivolte a casi che dimostrino stati di bisogno specifici i quali si manifestano nell'incapacità temporanea del genitore di far fronte in maniera completa alle esigenze di cura dei figli.

Per questi motivi i servizi in esame sono tenuti a mantenere regolari rapporti di collaborazione/interlocazione con la famiglia e con gli altri soggetti significativi del nucleo di origine, sollecitando, con particolare riferimento alle Comunità, esperienze di socializzazione anche all'esterno del contesto comunitario.

Ciò conferma, peraltro, il carattere fortemente locale del servizio.

Per quanto riguarda la domanda, l'accesso programmato al servizio può avvenire solo su invio del servizio sociale territoriale in seguito ad un processo di valutazione che si esplica nella definizione del progetto individuale, oppure, in via d'urgenza ed in riferimento alle Comunità, a seguito di provvedimenti della Magistratura, di accompagnamento da parte delle Forze dell'ordine o dallo stesso Servizio sociale ex art. 403 c.c..

In riferimento ad entrambi i servizi, una prima fase dell'accoglienza è dedicata all'osservazione delle capacità genitoriali. In generale questa fase di valutazione prevede la partecipazione del genitore e, ove possibile, del minore e della rete dei soggetti formali e informali coinvolti. Sulla base del progetto quadro l'équipe educativa definisce il Piano educativo individualizzato (artt. 16 e 17 della l.p. 27 luglio 2007, n. 13) entro 2 mesi dall'inserimento e ne condivide i contenuti con il servizio sociale territoriale e con gli altri soggetti coinvolti che lo monitorano nel tempo anche grazie alle relazioni periodiche e di verifica predisposte dal soggetto erogatore e gestore. Il servizio si rivolge a nuclei formati da un genitore con uno o più figli che si trovano in situazione di difficoltà personale nel garantire l'accudimento, il mantenimento e l'educazione dei figli. Nelle Comunità i minori hanno un'età compresa tra 0 e 12 anni, salvo casi eccezionali che permettono di estendere le prestazioni a figli, di età superiore, purché sempre minorenni. L'accoglienza in entrambe le tipologie di strutture è rivolta anche a gestanti a partire dal settimo mese di gravidanza. I servizi sono aperti 7/7giorni – h24. La durata dell'accoglienza non supera di norma i 12 mesi per le Comunità e i 24 mesi per le Accoglienze. In casi di emergenza l'inserimento nella Comunità non supera i 40 giorni.

2. Tipologia di interventi

Comunità:

Si tratta di un servizio di natura comunitaria organizzato tramite una équipe di operatori e educatori.

Di norma, le strutture ospitano fino a 9 nuclei familiari (in appartamenti, monolocali o stanze con servizi comuni) fino al numero massimo di 25 persone, tra genitori e minori.

Il numero degli educatori/operatori sociali che compongono l'équipe deve essere adeguato al numero di utenti accolti e in ogni caso composto da almeno 2 educatori/operatori ogni 3 nuclei con un organico minimo di 4 educatori/operatori per struttura. Il presidio notturno è garantito da un operatore sociale e le ore di coordinamento costituiscono almeno il 5% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza.

Il servizio in parola è ricompreso anche nel programma sociale provinciale che ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. b, n. 1 della l.p. n. 13/2007 individua i livelli minimi essenziali delle prestazioni di servizio pubblico analogamente a quanto avviene con il 22, comma 2, lett. c della l. n. 328/2000 (delibera della Giunta provinciale del 29 luglio 2019, n. 1116).

Allo stato attuale, ciò comporta un'organizzazione del lavoro per cui gli educatori/operatori sociali sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte.

Accoglienze:

Si tratta di un servizio di natura familiare, seguito da operatori ed educatori.

Di norma, ciascun alloggio ospita fino a 3 nuclei familiari (in appartamenti, monolocali o stanze con servizi comuni: alcuni alloggi destinati ad Accoglienze sono infatti inseriti nel contesto abitativo delle Comunità).

Il numero degli educatori/operatori sociali che compongono l'équipe deve essere adeguato al numero di utenti accolti e in ogni caso deve essere garantita la possibilità di contattare un educatore/operatore sociale per 7 giorni alla settimana. Sulla base di specifiche valutazioni gli educatori/operatori sociali possono essere presenti anche nel fine settimana. Non è prevista la copertura notturna. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza. Nella determinazione delle ore di presidio degli educatori/operatori sociali si considera il contesto nel quale si esercita il servizio. Quest'ultimo infatti può essere esercitato presso diverse strutture e contesti abitativi: appartamento inserito in struttura comunitaria a protezione h.24, oppure appartamento singolo situato nel territorio con la presenza di un solo nucleo oppure con la coabitazione di più nuclei. In base alle varie fasi progettuali e al diverso contesto abitativo viene garantito di norma un accompagnamento da 2 a 15 ore settimanali medie per nucleo. La presenza degli educatori/operatori sociali di norma diminuisce nel tempo a fronte della maggiore autonomia acquisita dai nuclei.

3. Regime attuale di organizzazione del servizio

Si può ritenere che attualmente entrambi i servizio siano organizzati “a contributo”, *in primis* in virtù di quanto originariamente disposto dall’art. 7, quarto comma della Legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (*Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione*) che così prevedeva: “*In casi particolari, nei quali si ravvisi l’opportunità di favorire la sperimentazione di nuove forme d’intervento, la Giunta provinciale potrà concedere contributi ad associazioni od altri organismi privati prescindendo dalla stipula delle convenzioni di cui al precedente comma, previo parere favorevole della commissione prevista nell’articolo 4.*”

Fatta eccezione per il sesto comma dell’art. 7 (Convenzioni con soggetti privati), questa legge è stata abrogata dall’art. 23 del d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, ai sensi dell’art. 54 della l.p. n. 13/2007.

Nella versione originaria, lo stesso articolo 7 prevedeva che nella realizzazione degli interventi di cui alla l.p. n. 35/1983 doveva essere promosso (e prioritariamente utilizzato) l’apporto di associazioni, cooperative o altri organismi privati, dotati o meno di personalità giuridica, senza fini di lucro.

In caso di interventi non di natura sperimentale, infatti, tra la Provincia e le associazioni o altri organismi privati venivano stipulate apposite convenzioni anche a carattere pluriennale, che dovevano contenere, in particolare: a) la definizione del tipo di iniziativa che l’associazione (o altro organismo) si impegnava a realizzare; b) la durata dell’attività convenzionata e, se del caso, l’ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento della stessa; c) l’indicazione del personale di cui il soggetto convenzionato intendeva avvalersi e dei requisiti di professionalità eventualmente richiesti in relazione al tipo di attività; d) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per quanto concerneva la partecipazione degli operatori, volontari o professionali, ad attività di formazione e aggiornamento professionale; e) le modalità attraverso le quali veniva garantito il collegamento dell’attività oggetto della convenzione con le attività svolte dalla Provincia, dai comprensori o da altri enti pubblici, prevedendo eventualmente la presenza di operatori dipendenti dalla Provincia, presso le strutture private convenzionate; f) la definizione degli impegni assunti dalla Provincia in ordine alla concessione e alla erogazione, anche in via anticipata, di finanziamenti la cui entità veniva commisurata al costo dei servizi in relazione anche ad altre eventuali entrate, nonché in termini di assegnazione in uso di immobili o di altri beni e servizi, e di eventuale messa a disposizione di unità di personale; g) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato sull’attività svolta e sulla utilizzazione dei finanziamenti e delle altre risorse impiegate e del relativo rendiconto, nonché la definizione delle modalità di controllo da parte della Provincia.

Pur trattandosi nella fattispecie, come sopra anticipato, di un intervento di natura sperimentale, il regime di finanziamento, pur non essendo contenuto in una convenzione, ricalca nelle modalità di erogazione quanto sopra descritto in riferimento a progetti non di tipo sperimentale.

La tipologia di finanziamento sopra descritta ha riguardato sia le tre Comunità di accoglienza genitore-bambino sia gli alloggi destinati all’Accoglienza di nuclei familiari annessi alle medesime Comunità.

In riferimento ad altri ulteriori alloggi adibiti ad Accoglienze, la forma di finanziamento era identica; diversa era solo la fonte legislativa e amministrativa: la legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (*Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento*) e le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2881 del 10 dicembre 2010, n. 2422 del 9 ottobre 2009 e ss.mm. (*Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali*, punto 2.11, pag. 33).

I contributi a tutt’oggi (si vedano le attuali convezioni stipulate ai sensi dell’art. 53, comma 7 della l.p. 13/2007 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30 novembre 2018: v. da ultimo determinazioni della dirigente del Servizio Politiche sociali n. 395 e n. 398 rispettivamente del 22 e del 23 dicembre 2020) continuano, in via transitoria, ad essere erogati con le stesse modalità di cui alla l.p. 35/1983 e l.p. 14/1991: anche in via anticipata in misura non superiore alla copertura delle singole voci di spesa ammessa a contributo (non quindi in via forfettaria e senza la corresponsione di un utile), con il saldo a presentazione del consuntivo.

4. Revisione del sistema: qualificazione del servizio (SIEG – SINEG) per la corresponsione di contributi ai sensi dell’art. 36 bis della l.p. n. 13 del 2007

Come è noto, *prima facie*, il *discrimen* tra le i servizi di interesse generale a carattere economico o meno sembrerebbe identificabile nella tipologia di attività svolta: quella economica si sostanzia nell'offerta "di beni e servizi in un determinato mercato", quella non economica nello svolgimento di "attività che si pone fuori dal mercato".

In verità, però, appare spesso molto difficile identificare le caratteristiche relative alle attività non economiche. Si possono al riguardo individuare tre criteri che debbono orientare gli interpreti e che possono essere utili per qualificare il caso in esame: il criterio del mercato potenziale, il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale e il criterio della mancanza di remunerazione del servizio.

Il criterio del mercato potenziale permette di valutare la rilevanza economica di un servizio tenendo conto della potenzialità di un mercato, analizzandone l'ubicazione, la dimensione, il bacino di utenza e le caratteristiche socio-culturali del territorio.

Il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale permette di escludere la rilevanza economica di un servizio in base a scelte organizzative dell'ente affidante (c.d. metodo), che predeterminerà ogni aspetto del servizio e delle modalità di svolgimento dell'attività del fornitore, riconoscendo allo stesso un importo pari solo al costo del servizio.

Il criterio della mancanza di remunerazione del servizio si basa sulla circostanza che la Commissione europea e la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia ritengono servizi suscettibili di essere qualificati come «attività economiche» tutte le prestazioni fornite normalmente dietro remunerazione/prezzo. La caratteristica essenziale della remunerazione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione di cui trattasi, a nulla rilevando la provenienza del corrispettivo, a sottolineare il carattere fondamentale dell'attività di impresa dato dalla realizzazione di utili per l'operatore nello svolgimento del servizio.

Per come sono strutturati ed organizzati ad oggi, i servizi provinciali residenziali di accoglienza nelle Comunità e nelle Accoglienze, si ritiene che non vi sia la presenza di un mercato potenziale, la cui creazione dipenderebbe da precise scelte regolatorie (es. liberalizzazione del servizio, utilizzo di appartamenti privati, apertura del servizio a tutti i nuclei monoparentali a prescindere dai provvedimenti dei servizi sociali o dell'autorità etc.).

Dal lato della domanda, i dati relativi allo storico paiono dimostrare che l'utenza è per un verso molto esigua ancorché, per altro verso, la stessa risulti variabile e non prevedibile nei suoi numeri precisi, che dipendono dall'insorgere di problematiche specifiche e contingenti.

In riferimento alle Comunità, negli ultimi 3 anni i nuclei accolti sono stati: 58 nel 2019, 37 nel 2020 (il calo del 2020 è da ricondurre all'emergenza epidemiologica da Covid-19) e 44 nel 2021.

È ragionevole quindi che attualmente gli utenti siano distribuiti in poche strutture sul territorio provinciale, e che ognuna di queste ospiti al massimo 9 nuclei. Nella "Relazione programmatica sulle attività previste per il 2020", uno dei soggetti gestori riferisce che anche per il 2019 si è confermata "la completa occupazione di tutti i posti disponibili all'interno della nostra filiera dell'alloggiativo residenziale (8 posti)". Dalla relazione finanziaria si comprende che si tratta di 4 stanze e di 4 mini appartamenti, per un totale di 8 nuclei con una capacità massima di 19 persone tra madri e minori.

In riferimento alle Accoglienze, in particolare quelle annesse alle tre Comunità ad oggi attive, i nuclei accolti sono stati: 45 nel 2019, 44 nel 2020 e 47 nel 2021. Gli altri alloggi presenti sul territorio adibiti ad Accoglienze hanno complessivamente totalizzato le seguenti presenze di nuclei: 47 nel 2019, 46 nel 2020 e 47 nel 2021. Trattandosi di casi con problematiche meno gravi, seppure sempre monitorate dalla pubblica autorità e dai servizi sociali, i nuclei accolti presso le Accoglienze risultano numericamente più numerosi rispetto a quelli accolti presso le Comunità, considerando altresì che, nella maggior parte dei casi, si tratta dei medesimi nuclei che transitano da una tipologia all'altra, nella prosecuzione del percorso di raggiungimento della maggiore autonomia possibile, come previsto dallo specifico progetto educativo individualizzato.

La domanda è in ogni caso numericamente molto ridotta (anche se rapportata solo al fenomeno dei nuclei familiari che si trovano generalmente in condizione di varie forme di fragilità ed escludendo la totalità dei nuclei familiari residenti nella provincia di Trento), e i soggetti gestori del servizio, seppure

storicamente vocati a tale tipo di accoglienza (secondo il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma IV della Costituzione italiana), non sono in grado di autodeterminarsi liberamente in merito all'offerta perché sono soggetti a scelte impositive dell'autorità rispetto a bisogni e situazioni a cui va data una risposta pronta e immediata. Inoltre, dalla descrizione dei servizi emerge che essi sono, per la loro intrinseca natura, fortemente locali in quanto obiettivo degli stessi è consentire ai soggetti accolti di mantenere, ove possibile, i legami con le reti familiari e di comunità da cui provengono.

Non vi è nel mercato un'offerta complessivamente paragonabile a quella del servizio organizzato dal sistema pubblico, che avrebbe il suo paragone più vicino nella messa a disposizione di appartamenti a prezzo di mercato e nell'organizzazione di un servizio di educazione, cura e sostegno alle capacità genitoriali svolto da professionisti in campo educativo, sociale e psicologico. Tali attività peraltro, dal momento che coinvolgono minori quali primi destinatari degli interventi (conviventi con adulti, ma con limitate competenze genitoriali), non può in ogni caso essere svolta nel libero mercato sul territorio nazionale, in virtù di quanto previsto dalla citata legge n. legge 4 maggio 1983, n. 184: come già accennato, gli inserimenti presso queste strutture solo esclusivamente su decisione della pubblica autorità (servizio sociale o autorità giudiziaria) e non dell'utenza.

I dati sopra riportati, inoltre, sono da prendere in considerazione per determinare ragionevolmente il numero massimo dei posti oggetto di finanziamento e il numero di nuclei massimi che ogni struttura/edificio può ospitare, garantendo così l'etero-determinazione del SINEG e l'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale in capo al gestore privato.

Con la medesima logica, l'ente pubblico affidante dovrà inoltre predeterminare i vincoli in merito alla disponibilità e alle caratteristiche degli immobili e alle spese da rimborsare per la funzionalizzazione dello stesso all'interesse collettivo connesso al servizio.

Considerando, poi, che le strutture messe a disposizione dovranno essere sempre disponibili ad accogliere utenti sino al numero massimo stabilito, l'amministrazione affidante dovrà individuare il personale minimo per la gestione del servizio in base del numero di educatori/operatori necessari a soddisfare il servizio per tutti i posti astrattamente.

Per evitare che siano lasciati margini di scelta all'attività imprenditoriale privata, occorre precisare che il personale individuato e finanziato con i contributi pubblici dovrà essere destinato esclusivamente al servizio e non potrà essere impiegato ad altri fini in caso di carenza di utenti. In altre parole, l'équipe si dedicherà agli utenti presenti anche se inferiori ai posti massimi, rafforzando così il numero di educatori/operatori rispetto a quello degli utenti.

Per evitare, infine, che il finanziamento concesso costituisca una remunerazione del servizio ai sensi del diritto europeo è necessario che il contributo sia commisurato alle spese documentabili e ai costi per lo svolgimento dell'attività così come etero-determinata dall'amministrazione senza che si produca alcun utile. Non essendoci una dinamica di mercato in essere, l'assenza di utile generata dal servizio determina un ulteriore elemento per escluderne, ad oggi, la natura economica.

Ciò consente di applicare l'art. 36 bis della l.p. n. 13/2007, sulla base dei criteri e delle modalità che andranno stabilite ai sensi del comma terzo del medesimo articolo, qualificando i contributi concessi come "non aiuti" ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Allegato 3

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DI COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA GENITORE/BAMBINO CON ANNESSE ACCOGLIENZE NUCLEI FAMILIARI, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13

Art. 1 Oggetto

1. Il presente bando disciplina la concessione e l'erogazione di contributi a totale copertura delle spese relative alla gestione, nell'ambito della provincia di Trento, delle Comunità di accoglienza genitore/bambino (di seguito Comunità) e delle annesse Accoglienze nuclei familiari (di seguito Accoglienze) di cui, rispettivamente, alle schede 1.6 e 1.5 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 (di seguito Catalogo), sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.
2. I contributi andranno a coprire le spese sostenute fino a tre diversi soggetti, per la gestione di massimo:
 - a) complessivi 24 posti per nuclei in Comunità. Ciascun soggetto proponente potrà mettere a disposizione da un minimo di 6 ad un massimo di 8 posti per nuclei; potrà proporre ulteriori posti rispetto al massimo di 8, che saranno eventualmente considerati nel limite dei 24 posti complessivi;
 - b) complessivi 39 posti per nuclei in Accoglienze.

Art. 2 Durata e importo

1. L'importo complessivo a disposizione per la gestione delle Comunità e delle annesse Accoglienze è riferito ad un periodo di attività che decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.
2. Qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione dei contributi entro il 31 dicembre 2022, la data di decorrenza delle convenzioni potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima.
3. L'importo annuo di contributo per ciascun posto per nucleo in Comunità è pari ad Euro 52.500,00.
4. L'importo massimo annuo a disposizione per la gestione delle Comunità, ammonta complessivamente ad Euro 1.291.725,00, comprensivo dell'ulteriore contributo massimo di Euro 10.575,00 per ciascuna Comunità di cui:
 - a) Euro 4.700,00 per far fronte ad eventuali situazioni di nuclei accolti con bisogni di particolare complessità e gravità, tali da richiedere un potenziamento dell'assistenza, per i quali sono

riconosciute massimo n. 200 ore aggiuntive per comunità all'anno con spesa oraria di Euro 23,50;

b) Euro 5.875,00 per attività di supporto/accompagnamento svolto dal personale educativo nella fase di post-dimissione per la quale sono riconosciute massimo n. 250 ore aggiuntive all'anno con spesa oraria di Euro 23,50, per Comunità che rendono disponibile un numero di posti per nuclei superiore a 6, ridotte a massimo n. 180, sempre con spesa oraria di Euro 23,50, per Comunità fino a 6 posti per nuclei.

5. L'importo annuo di contributo per ciascun posto per nucleo in Accoglienze è pari ad Euro 17.000,00.

6. L'importo massimo annuo a disposizione per la gestione delle Accoglienze, ammonta complessivamente ad euro 681.330,00, comprensivo dell'ulteriore contributo massimo di Euro 18.330,00 per l'attività di supporto/accompagnamento svolto dal personale educativo nella fase di post-dimissione per la quale sono riconosciute un massimo di 20 ore annue aggiuntive, con spesa oraria di Euro 23,50, per ciascun posto per nucleo finanziato.

7. L'importo massimo a disposizione per la concessione del contributo riferito al periodo di cui al comma 1, è pari a complessivi Euro 9.865.275,00, di cui Euro 6.458.625,00 per le Comunità e Euro 3.406.650,00 per le Accoglienze.

8. L'importo massimo dei contributi riferiti al primo anno e conseguentemente quelli complessivi, potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio del servizio.

Art. 3

Requisiti di partecipazione

1. I soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibili;
- b) possesso dell'autorizzazione e dell'accREDITamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito Regolamento, per l'aggregazione funzionale età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale;
- c) aver maturato un'esperienza di almeno 36 mesi, anche non continuativi, entro i cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando, nella gestione di servizi socio-assistenziali residenziali per adulti con minori, per un importo pari ad almeno ad euro 600.000,00 al netto degli oneri fiscali.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con

obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 4

Forme di partecipazione

1. Possono presentare domanda di contributo:

- a) singoli soggetti proponenti in possesso dei requisiti previsti all'art. 3;
- b) forme associative, anche temporanee, di più soggetti ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 3;
- c) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. b), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Provincia, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia;
- b) oggetto, ai sensi dell'articolo 1 del Bando;
- c) obiettivi;
- d) durata;
- e) forme della collaborazione.

Art. 5

Termini e modalità per la presentazione della domanda.

1. A pena di irricevibilità, la domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla struttura competente in materia di Politiche sociali (di seguito "struttura competente") nel periodo compreso tra il giorno _____ 2022 e il giorno _____ 2022, per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell'oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI UNA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA GENITORE/BAMBINO CON ANNESSE ACCOGLIENZE NUCLEI FAMILIARI".

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e pubblicati sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente bando.

3. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it:

- a) dichiarazioni sostitutive inerenti il possesso requisiti di partecipazione;
- b) copia del documento di identità del sottoscrittore;
- c) eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all'art. 4, comma 2;
- d) informativa privacy sottoscritta per presa visione;
- e) il progetto, ripartito in n. 7 paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come indicato all'art. 11 e all'Allegato 3.1 al presente Bando.

Art. 6

Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto dall'articolo 5, comma 1;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quella prevista dall'art. 5, comma 1;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3.

Art. 7

Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto attuatore su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, indicando in oggetto: “Quesito Bando per contributo a copertura delle spese relative alla gestione di Comunità di accoglienza genitore/bambino con annesse Accoglienze nuclei familiari”. Le richieste chiarimento e le relative risposte sono pubblicate sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it.

Art. 8

Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del presente procedimento è la dirigente del Servizio Politiche sociali, che rappresenta pertanto la Provincia: si intendono posti a carico del responsabile del procedimento, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

Art. 9

Procedimento

1. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e/o inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 6.

2. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata dalla Provincia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. Successivamente alla nomina dei componenti della Commissione, la Provincia comunicherà per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno cinque giorni, il luogo, la data e l'ora in cui la Commissione, in seduta pubblica, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni rese. Le successive attività seguiranno in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 30 giorni dalla nomina.

4. Entro 50 giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Provincia approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria dei soggetti proponenti e individua, tra i soggetti che hanno ottenuto il punteggio più alto, i tre assegnatari del contributo. La graduatoria verrà comunicata ai tre soggetti che avranno ottenuto il punteggio più alto e pubblicata sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it.

5. La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

6. I soggetti individuati ai sensi del comma 4 dovranno fornire entro dieci giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda. In tal caso, la Provincia procederà all'individuazione di altri assegnatari attingendo nell'ordine di graduatoria.

7. La Provincia – se ritenuto opportuno sulla base dei progetti presentati in sede di partecipazione alla procedura e specificandolo nel provvedimento di approvazione di cui al comma 4 –, dopo aver comunicato agli interessati l'esito delle verifiche, avvia con i soggetti individuati in base ai commi precedenti un tavolo di coprogettazione al fine di valorizzare le specificità offerte da ciascun proponente, nell'esclusivo interesse degli utenti destinatari dei servizi e della migliore gestione complessiva degli stessi, nonché, se del caso, per un più puntuale ed equo riparto dei posti e della conseguente spesa. La durata della coprogettazione non può essere superiore a 15 giorni, salvo motivata proroga per un massimo di 15 giorni. Se dalla coprogettazione non viene raggiunto un accordo in merito al riparto del numero massimo dei posti previsti dal presente Bando, la Provincia procede d'ufficio al riparto, riequilibrando i posti, sia in aumento che in diminuzione, verso la relativa media e, in subordine - a parità di condizioni - tramite sorteggio tra i soggetti che hanno manifestato la disponibilità.

8. La Provincia, qualora non ravvisasse l'opportunità di avviare il tavolo, individua d'ufficio, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 6, i contenuti definitivi della Convenzione di cui all'art. 11, valorizzando le proposte migliorative indicate nei progetti presentati dai soggetti selezionati in sede di partecipazione alla procedura.

9. Al termine della coprogettazione di cui al comma 7 o di quanto previsto al comma 8, la Provincia approva con proprio provvedimento gli schemi definitivi delle Convenzioni

Art. 10

Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri, sub criteri e delle modalità contenuti nell'Allegato 3.1 al presente bando.

Art. 11

Convenzione

1. L'erogazione del contributo sarà regolata con apposita Convenzione sottoscritta dalla dirigente della struttura competente in materia di Politiche sociali e da ciascuno dei soggetti designati. Detta Convenzione sarà stipulata sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato al presente bando (Allegato 3.2) e degli eventuali ulteriori contenuti di dettaglio individuati ai sensi dell'art. 9, commi 7 e 8.

La Convenzione indica:

- a) gli obblighi di servizio pubblico che la Provincia pone a carico del soggetto assegnatario del contributo (compresa la struttura);
- b) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- c) gli obblighi della Provincia;
- d) le modalità di liquidazione del contributo;
- e) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del Servizio;
- f) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- g) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- h) il trattamento dei dati personali.

2. Al momento della stipula della Convenzione, ciascuno dei soggetti assegnatari dovrà disporre a qualsiasi titolo, di una o più strutture con i requisiti indicati agli artt. 6 e 13 dell'Allegato 3.2 al presente bando.

3. Come previsto dall'art. 16 dell'Allegato 3.2 al presente bando, qualora si verificasse l'ipotesi di successione nella gestione di una Comunità con annessa Accoglienza, al momento della stipula della Convenzione, il soggetto assegnatario si impegna a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro ad uno dei soggetti gestori uscenti, del personale impiegato nella gestione dei servizi, limitatamente al personale indicato nelle tabelle pubblicate con il presente bando, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

4. I soggetti assegnatari dovranno porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate all'art. 26 dell'Allegato 3.2 al presente bando.

5. Le Convenzioni possono essere soggette a revisione, secondo quanto previsto all'art. 27 dell'Allegato 3.2 al presente bando.

Articolo 12

Spese ammissibili e determinazione del contributo effettivo

1. Relativamente alla Comunità, sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

A1) Spese direttamente imputabili al servizio:

- a) spesa per personale direttamente impiegato nell'erogazione del servizio: personale educativo, addetto alla cucina e alle pulizie, di coordinamento e altre figure professionali a supporto dell'utenza;
- b) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale, degli eventuali giovani in servizio civile e dei volontari;
- c) spese per vitto;
- d) spese per pulizie: è ammesso il costo per i materiali di pulizia o per l'esternalizzazione delle attività di pulizia;
- e) altre spese per attività di assistenza: raggruppa i costi non direttamente riferibili alle sopra menzionate voci (es. spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per abbigliamento, spese mediche, spese scolastiche, extrascolastiche e personali dell'utente, pannolini per bambini, spese per la gestione dell'automezzo, ecc.).

B1) Spese per l'immobile in cui si svolge il servizio:

Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, eventuale accantonamento quota d'ammortamento.

C1) Spese generali

A titolo esemplificativo, costi del personale di direzione e amministrativo, per la sede amministrativa se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, per consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per i volontari. E' riconosciuto un importo massimo annuo nel limite del 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A1).

2. Relativamente all'Accoglienza, sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

A2) spese direttamente imputabili al servizio:

- a) spesa per personale direttamente impiegato nell'erogazione del servizio: personale educativo, addetto alla cucina e alle pulizie, di coordinamento e altre figure professionali a supporto dell'utenza;
- b) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale e dei volontari;
- c) spese per pulizie: è ammesso il costo per i materiali di pulizia e per l'esternalizzazione delle attività di pulizia;
- d) altre spese per attività di assistenza: raggruppa i costi non direttamente riferibili alle sopra menzionate voci (es. spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per abbigliamento, spese mediche, spese scolastiche, extrascolastiche e personali dell'utente, pannolini per bambini, spese per la gestione dell'automezzo, ecc.).

B2) Spese per l'immobile in cui si svolge il servizio:

Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, eventuale accantonamento quota d'ammortamento.

C2) Spese generali

A titolo esemplificativo, costi del personale di direzione e amministrativo, per la sede amministrativa se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, per consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per i volontari. E' riconosciuto un importo massimo annuo nel limite del 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A2).

3. Il contributo annuo effettivo sia per le Comunità che per le Accoglienze è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, fermo restando i limiti di cui al presente articolo e tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 4.

4. Eventuali quote di spese eccedenti i limiti fissati ai precedenti commi 1 e 2 , dovranno essere finanziate con entrate proprie correlate al servizio diverse da quelle derivanti da rette per l'inserimento in Comunità o Accoglienze di nuclei con residenza fuori provincia e diverse da quelle derivanti dall'eventuale compartecipazione da parte dell'utenza, che invece concorrono esclusivamente al finanziamento delle spese sostenute e ammesse.

Articolo 13

Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi al Servizio Politiche sociali: PEC serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it.

2. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale www.trentinosociale.provincia.tn.it.

Allegato 3.1

MODALITÀ, CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI CON RELATIVA PONDERAZIONE

(Bando per la concessione di contributi a copertura delle spese relative alla gestione di Comunità di accoglienza genitore/bambino con annesse Accoglienze nuclei familiari, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13)

1. Ogni proponente presenta un Progetto, che descrive il contenuto del servizio che intende svolgere. Il Progetto va articolato in più voci (corrispondenti ai criteri di valutazione):

- A. Esperienza maturata dal proponente
- B. Progetto del servizio “Comunità di accoglienza genitore/bambino”
- C. Progetto del servizio “Accoglienza nuclei familiari”
- D. Modello di servizio, metodologia e inclusione sociale
- E. Tutela, benessere e qualificazione del personale
- F. Sistema di valutazione e qualità
- G. Certificazioni del sistema di qualità del soggetto

2. Nella compilazione delle singole voci del Progetto, il proponente deve osservare i limiti di spazio assegnati (=numero massimo di parole, spazi esclusi). Le parti in esubero rimangono escluse da qualsiasi valutazione, come pure eventuali documenti allegati.

3. Il punteggio relativo alla voce di cui alle lettere A e G è assegnato su base tabellare, in relazione all'entità del criterio indicato dal proponente. In riferimento alla voce di cui alla lettera A, il punteggio equivale alla somma dei punti parziali attribuiti a ciascuna sotto-voce, per ciascuna delle quali è previsto un minimo e un massimo.

4. Per le rimanenti voci, il punteggio discrezionale equivale alla somma dei punti parziali attribuiti a ciascuna voce. La Commissione attribuirà il punteggio tenuto conto della qualità dei contenuti delle proposte e, in particolar modo, valutando:

1. il grado di completezza e sviluppo, precisione, approfondimento;
2. il grado di coerenza tra metodo e strumenti indicati dal proponente;
3. l'efficacia rispetto alle finalità e ai bisogni;
4. la fattibilità di quanto descritto in relazione alle scelte organizzative predisposte.

5. Ogni commissario attribuisce a ciascuna voce un punteggio espresso con un numero intero e/o con un mezzo punto (0,5: esempio 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; etc.), ove non diversamente previsto nella tabella. Il punteggio è attribuito a ciascuna voce calcolando la media tra i punteggi attribuiti da ciascun commissario, indicando solo il primo decimale. La Commissione conclude la valutazione attribuendo a ciascuna delle proposte ritenuta idonea il punteggio ottenuto.

6. Nel caso di parità di punteggio, ha priorità il progetto che ha ottenuto un punteggio più elevato nel criterio B e, in subordine, nel criterio C. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato nel criterio D.

7. Il testo deve avere una lunghezza di non oltre 60 facciate in formato A4; le parti in esubero rimarranno escluse da qualsiasi valutazione, come pure eventuali documenti allegati.

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
A	ESPERIENZA MATURATA DAL PROPONENTE	17
A.1 (Tab)	<p><u>Esperienza maturata dal soggetto proponente</u> Si valuta l'esperienza del soggetto proponente in base agli anni continuativi di gestione effettuata di servizi socio-assistenziali o socio-sanitari residenziali per adulti con minori, eccedenti a quelli richiesti per l'accesso alla procedura. (1 punto per ciascun anno documentabile di esperienza lavorativa)</p>	7

	continuativa fino ad un massimo di 7 punti)	
A.2 (Tab)	<p><u>Partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento in tema di valorizzazione, sostegno e recupero delle competenze genitoriali e di tutela dei minori, anche in situazioni di violenza.</u></p> <p>Si valuta la partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento inerenti i temi indicati, nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda.</p> <p>(0,5 punti per ciascun anno documentabile di partecipazione fino ad un massimo di 2 punti)</p>	2
A.3 (Tab)	<p><u>Progetti innovativi realizzati o in corso rivolti al sostegno della genitorialità fragile, alla valorizzazione, sostegno e recupero delle competenze genitoriali e di tutela dei minori</u></p> <p>Si chiede di specificare per ciascun progetto in corso o realizzato nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda, le finalità, gli interventi rilevanti, la durata e i partner coinvolti.</p> <p>(0,5 punti per ciascun progetto innovativo fino ad un massimo di 2 punti)</p>	2
A.4 (Tab)	<p><u>Composizione equipe multiprofessionale e altri servizi attivi da parte del soggetto gestore, funzionali ai progetti di inserimento</u></p> <p>è valutata la disponibilità del soggetto proponente di attivare, per azioni concordate con la Provincia, e comunque all'interno del contributo concesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • funzioni ulteriori a quelle del servizio, svolte da specifiche professionalità che operano all'interno della propria organizzazione quali a titolo esemplificativo: psicologo, pediatra, neuropsichiatra infantile, pedagoga, educatore professionale, assistente sociale, altro... <p>(0,5 punti per ogni funzione professionale indicata con funzioni coerenti con il complessivo progetto di servizio, fino ad un massimo di 3 punti)</p> <ul style="list-style-type: none"> • possibilità per i destinatari di fruire di ulteriori iniziative/interventi resi disponibili dal soggetto gestore all'interno del proprio progetto di servizio quali a titolo esemplificativo: servizi di conciliazione svolti da volontari, tirocinanti o giovani del servizio civile, percorsi per il supporto lavorativo, iniziative di formazione su tematiche specifiche, accordi con soggetti esterni per la ricerca di alloggi ecc.. <p>(0,5 punti per ogni funzione professionale indicata con funzioni coerenti con il complessivo progetto di servizio, fino ad un massimo di 3 punti)</p>	6

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
B	PROGETTO DEL SERVIZIO “COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA GENITORE/BAMBINO”	24
B.1 (Disc)	<p><u>Fase di primo inserimento</u></p> <p>È valutata la prima fase di inserimento del nucleo familiare presso la Comunità. Il punteggio è attribuito con riferimento alle modalità per le</p>	8

	prime funzioni di conoscenza, osservazione e tutela, e per l'instaurazione della relazione di aiuto con il nucleo accolto. Sono inoltre valutati i contesti e gli spazi per l'accoglienza, in base all'articolazione della struttura messa a disposizione, l'accessibilità al servizio e la modalità di gestione degli inserimenti e il grado di personalizzazione tramite la definizione del P.E.I., in relazione al Progetto Quadro, a favore di ciascun nucleo.	
B.2 (Disc)	<u>Progetto di accoglienza</u> È valutata la capacità di personalizzare il percorso di inserimento dei nuclei familiari, sulla base del progetto personalizzato e la varietà e completezza del piano di attività proposte al nucleo familiare accolto. Il parametro di valutazione considera inoltre le modalità adottate per garantire l'interazione tra tutti i servizi coinvolti.	8
B.3 (Disc)	<u>Conclusione progetto di accoglienza</u> Tenuto conto delle finalità di ciascun inserimento, è valutata la modalità di gestione della fase di conclusione dell'inserimento, con l'individuazione degli esiti di cambiamento prodotti. Il punteggio è assegnato in funzione della capacità di orientare efficacemente i nuclei familiari accolti ai servizi di sostegno al raggiungimento di un'autonomia personale, anche in riferimento alle competenze genitoriali, economica e alloggiativa e/o nella ridefinizione del progetto di aiuto tramite l'individuazione, in rete con i servizi coinvolti, dei necessari interventi di supporto.	8

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
C	PROGETTO DEL SERVIZIO "ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI"	24
C.1 (Disc)	<u>Fase di primo inserimento</u> Il punteggio è assegnato in funzione dell'articolazione della struttura messa a disposizione per la realizzazione delle accoglienze. Nello specifico viene valutata la capacità di articolare i locali rispetto alle attività e di offrire spazi aggiuntivi. È valutata inoltre l'accessibilità al servizio, il grado di personalizzazione tramite l'elaborazione del P.E.I., in relazione al Progetto Quadro, e tempestività nella gestione degli accessi e dei primi contatti.	8
C.2 (Disc)	<u>Progetto di accoglienza</u> È valutata la capacità di personalizzare il percorso di inserimento dei nuclei familiari, sulla base del progetto personalizzato e le modalità adottate per garantire l'interazione tra tutti i servizi coinvolti. È valutata la funzione di affiancamento e supporto ai nuclei familiari nell'orientamento e accesso ai servizi del territorio.	8
C.3 (Disc)	<u>Conclusione progetto di accoglienza</u> Tenuto conto delle finalità di ciascun inserimento, è valutata la modalità di gestione della fase di conclusione dell'inserimento, con l'individuazione degli esiti di cambiamento prodotti. Il punteggio è assegnato in funzione della capacità di orientare efficacemente i nuclei familiari accolti ai servizi di sostegno al raggiungimento di	8

	un'autonomia personale, anche in relazione alle competenze genitoriali, economica e alloggiativa e/o nella ridefinizione del progetto di aiuto tramite l'individuazione, in rete con i servizi coinvolti, dei necessari interventi di supporto.	
--	---	--

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
D	MODELLO DI SERVIZIO, METODOLOGIA E INCLUSIONE SOCIALE	15
D.1 (Disc)	<u>Presenza in carico individualizzata dei nuclei familiari accolti</u> Tenuto conto dei requisiti e delle condizioni richieste dal bando, viene valutata la completezza del progetto con riferimento alla personalizzazione del percorso educativo di sostegno al nucleo familiare.	3
D.2 (Disc)	<u>Modelli e strumenti adottati per l'osservazione e il monitoraggio delle capacità genitoriali</u> Vengono valutate le metodologie e gli strumenti che il soggetto intende applicare per le funzioni di osservazione e monitoraggio della capacità genitoriali, con particolare attenzione al grado di specializzazione, alle fasi, agli strumenti e agli indicatori di verifica.	3
D.3 (Disc)	<u>Metodi per la gestione dell'urgenza, di situazioni di scompenso psico-socio relazionale, di dipendenza da alcol o da sostanze, comportamenti di illegalità, alta conflittualità, violenza.</u> È valutato l'approccio del soggetto proponente nella gestione delle situazioni indicate, con particolare riferimento agli interventi e alle strategie organizzative adottate, inclusi sistemi di monitoraggio.	3
D.4 (Disc)	<u>Lavoro di rete con i Servizi e coinvolgimento della comunità territoriale</u> Tenuto conto del ruolo del soggetto gestore viene valutata la completezza del progetto con riferimento al lavoro interprofessionale, nella relazione con gli altri servizi coinvolti e nella collaborazione con la comunità territoriale.	3
D.5 (Disc)	<u>Rapporto con la famiglia di origine se presente</u> È valutata la presenza di uno spazio dedicato all'incontro con i familiari all'interno della struttura e le modalità di coinvolgimento della famiglia di origine, finalizzato anche ad un reinserimento nella stessa e/o nella comunità di provenienza, ove possibile.	3

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
E	TUTELA, BENESSERE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	12
E.1	<u>Piano per la formazione del personale impiegato nel servizio</u>	4

(Disc)	E' valutato il progetto di formazione/aggiornamento professionale (esclusi i corsi in materia di sicurezza) rivolto al personale dipendente, che il proponente intende realizzare, facendo particolare riferimento agli obiettivi formativi, ai contenuti, alla coerenza con i bisogni formativi e di qualificazione del personale e alla congruenza con l'oggetto del servizio.	
E.2 (Disc)	<u>Progetto di supervisione professionale e supporto psicologico agli operatori impiegati nel servizio.</u> Sono valutate le azioni organizzative e le strategie finalizzate a garantire il sostegno psicologico agli operatori e il progetto di supervisione proposto nella sua impostazione generale, articolazione, frequenza, durata e coerenza con l'oggetto del servizio, con il contesto organizzativo e con il ruolo esercitato dagli operatori.	4
E.3 (Disc)	<u>Contenimento del turn-over, gestione delle sostituzioni e continuità del servizio</u> Sono valutate le azioni finalizzate al contenimento del turn-over del personale impegnato nel servizio che il proponente intende realizzare nel rispetto della normativa giuslavoristica, le modalità adottate per la gestione delle sostituzioni di personale e le strategie organizzative impiegate per monitorare e favorire la continuità del servizio.	4

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
F	SISTEMA DI VALUTAZIONE E QUALITÀ	5
F.1 (Disc)	<u>Modalità proposta per rilevare l'efficacia e l'efficienza degli interventi messi in atto</u> Sarà considerato l'utilizzo di strumenti e modalità idonei alla valutazione degli interventi e alla rilevazione degli esiti dei percorsi di cambiamenti rivolti ai nuclei accolti, assicurando anche funzioni di monitoraggio e rendicontazione.	5

RIF.	ELEMENTI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
G	CERTIFICAZIONI DEL SISTEMA DI QUALITÀ DEL SOGGETTO	3
G.1 (Tab)	<ul style="list-style-type: none"> ● Possesso della certificazione Family Audit (1 punti) ● Possesso di altra/e certificazione/i di qualità dei servizi (1 punto) ● Adesione a Distretti per l'economia Solidale (1 punti) 	3

Allegato 3.2

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA GENITORE/BAMBINO, CON ANNESSE ACCOGLIENZE NUCLEI FAMILIARI

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

_____, con sede legale
in _____ – C.F. e P. IVA _____,
rappresentata da _____, in qualità di
legale rappresentante della _____, di seguito indicato
come Soggetto Gestore.

SEZIONE I COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA GENITORE/BAMBINO

Art. 1

Oggetto e finalità del servizio

1. La Comunità di accoglienza genitore/bambino, di seguito Comunità, è un servizio residenziale che accoglie temporaneamente gestanti e genitori con minori, che presentano difficoltà nel garantire l'accudimento, la protezione e l'educazione e si configura come intervento con una funzione prevalente di tutela e protezione sociale, realizzato presso strutture dedicate, in forma di convivenza.

2. Le finalità della Comunità sono orientate a:

- a) sostenere e valorizzare le funzioni genitoriali, attraverso interventi di sostegno, osservazione e valutazione delle funzioni genitoriali rivolte alle esigenze di cura e tutela del minore;
- b) promuovere lo sviluppo dell'autonomia personale del genitore, tramite azioni di sostegno psico-relazionale e il coinvolgimento attivo nelle ordinarie attività

domestiche di vita e gestione economica, favorendo anche, nella misura possibile, la compartecipazione alle spese;

- c) realizzare percorsi di orientamento e accompagnamento all'autonomia personale, familiare, abitativa, economica e lavorativa.

3. La Comunità, all'interno di un lavoro di rete con i servizi coinvolti, mantiene regolari rapporti di collaborazione e interlocuzione con la famiglia di origine e con le altre persone significative del nucleo, sollecitando, laddove possibile, esperienze socializzanti anche all'esterno del contesto comunitario.

4. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si fa riferimento alle *"Linee di intervento per i servizi socio-assistenziali rientranti nell'aggregazione funzionale: area età evolutiva e genitorialità ambito residenziale"*, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 457 del 25 marzo 2022 (Allegato 2), di seguito Linee di intervento.

Art. 2

Destinatari del servizio di Comunità

1. La Comunità accoglie nuclei formati da un genitore con uno o più figli che si trovano in difficoltà personale nel garantire l'accudimento, il mantenimento e l'educazione del/i figlio/i, anche derivante anche da situazioni di violenza.

2. I minori hanno un'età compresa tra 0 e 12 anni con la possibilità di norma di estendere anche a figli di età superiore, ma sempre minorenni, al fine di garantire l'unità familiare.

3. La Comunità accoglie gestanti indicativamente dal 7° mese di gravidanza in poi, in via eccezionale anche minorenni.

4. Nei casi di pronta emergenza, per bisogni indifferibili, è possibile accogliere nuclei provenienti da fuori provincia, per il tempo massimo di 5 giorni. I relativi costi restano a carico del bilancio provinciale.

5. Per situazioni di particolare gravità potranno essere inseriti nuclei provenienti da fuori provincia, purché vi sia disponibilità di posti e nessuna lista d'attesa da almeno 30 giorni. Resta ferma la possibilità di svolgere accoglienza in forma privatistica con personale e spazi aggiuntivi eventualmente presenti.

6. In caso di accoglienza di soggetti provenienti da fuori provincia il Soggetto Gestore della Comunità è tenuto ad addebitare all'ente inviante la retta prevista al successivo articolo 7, comma 5.

Art. 3

Modalità e tempi di attivazione del servizio e di dimissione

1. L'inserimento dei nuclei genitori/bambini presso la Comunità può essere programmato oppure può avvenire con modalità di urgenza/emergenza.

2. Nel caso di accoglienze programmate, l'ammissione avviene su proposta del Servizio sociale, attraverso la seguente modalità:

- a) segnalazione da parte del servizio sociale territoriale, attraverso un primo contatto con i coordinatori delle varie Comunità ed invio di una scheda della richiesta di accoglienza, secondo il modello definito dal Progetto Quadro (P.Q.), al tavolo di coordinamento composto da Provincia e dai Soggetti gestori della varie Comunità per una valutazione congiunta della situazione;
- b) segnalazione di risposta da parte del Soggetto gestore individuato dal gruppo di coordinamento in applicazione dei parametri di valutazione e scelta di cui all'art. 4, comma 3, lettera a);
- c) incontro di presentazione da parte del Servizio sociale territoriale della situazione ed invio di una relazione informativa, possibilmente prima dell'ingresso;
- d) incontri di approfondimento tra servizio sociale e Soggetto gestore e, se significativi, con altri soggetti e servizi coinvolti;
- e) incontro di conoscenza del nucleo familiare;
- f) definizione del Progetto educativo individualizzato (P.E.I.), a seguito di un accordo tra persone accolte, Soggetto gestore, Servizio sociale competente ed eventuali altri soggetti coinvolti.

3. Le richieste di accoglienza con modalità di urgenza/emergenza possono essere realizzate in seguito a provvedimenti della Magistratura e/o delle Forze dell'ordine, oppure su invio del servizio sociale (art. 403 c.c.). Nel caso di accoglienza di un nucleo in situazione di emergenza, il Soggetto Gestore dovrà informare immediatamente il Servizio sociale competente al fine di concordare e programmare gli interventi successivi. In questo caso si dovrà valutare, con le modalità previste all'art. 4, comma 1, se l'accoglienza può continuare nella stessa Comunità o presso un altro soggetto che eroga il medesimo servizio. La valutazione tiene conto della situazione specifica e della condizione complessiva del servizio.

4. Le modalità di dimissione sono definite nel P.E.I. e saranno concordate tra le persone accolte, il Soggetto Gestore, il Servizio sociale competente ed eventuali altri soggetti coinvolti e comunicate alla Provincia. Le dimissioni avvengono in base al progetto di accoglienza, in seguito al perseguimento degli obiettivi individuati, e rimodulando gli interventi in base ai singoli percorsi. Il processo di dimissione include

idonee azioni di supporto e accompagnamento mirato all'autonomia, tenuto conto delle esigenze di supporto definite nel piano e del mandato attivo in carico ai servizi.

5. Al fine di promuovere il percorso di sostegno e autonomia delle persone accolte, la durata dell'accoglienza è al massimo di un anno. L'eventuale permanenza oltre il limite di un anno deve essere documentata e motivata nel P.E.I. e concordata con il Servizio sociale competente e con la Provincia.

6. L'accoglienza in situazioni di emergenza ha una durata massima di 40 giorni, superati i quali, qualora la permanenza presso la medesima struttura, o altro servizio simile, si renda necessaria, viene attivato il percorso ordinario di inserimento programmato, secondo le modalità individuate al comma 2 del presente articolo.

Art. 4

Accoglienza presso la Comunità

1. Il progetto di accoglienza dei nuclei familiari presso la Comunità Genitore/bambino si sviluppa nelle seguenti tre fasi distinte, articolate in base alla condizione delle singole situazioni, tenuto conto del P.Q. a favore del nucleo così come previsto nelle Linee di intervento:

- a) FASE DEL PRIMO INSERIMENTO: riguarda il primo periodo di accoglienza, programmata o in via di urgenza, del genitore con il/i bambino/i, volta a garantire funzioni di protezione, tutela, soddisfacimento dei bisogni essenziali e l'instaurazione della relazione di aiuto. Nell'ambito di questa prima fase si avvia il processo di conoscenza, si effettua una prima osservazione della situazione del nucleo e delle capacità genitoriali ove richiesto, e si approfondiscono le problematiche che hanno portato all'intervento. In questa fase è prevista la definizione delle finalità del progetto di accoglienza e l'elaborazione del P.E.I.. Il P.E.I. è elaborato in maniera congiunta con il nucleo accolto, incluso se possibile l'eventuale altro genitore e/o la famiglia di origine, e con i servizi coinvolti. Il Piano individua gli interventi più adeguati da attivare in vista del superamento della condizione di criticità rilevata, e i relativi tempi di realizzazione. Per l'osservazione e la predisposizione del P.E.I. dovranno essere applicati i metodi indicati nel progetto presentato in sede di procedura selettiva/comparativa. Il P.E.I. è sviluppato in forma coerente con il P.Q. riferito al nucleo familiare. Questo periodo si concentra nei primi 2 mesi di accoglienza, salvo accordi specifici con il Servizio sociale competente per eventuali deroghe motivate;
- b) PROGETTO DI ACCOGLIENZA: in questa fase avviene la realizzazione delle azioni del P.E.I. e sarà quindi necessario creare interazioni tra tutti i servizi coinvolti nella situazione per realizzare un integrato lavoro di rete, al fine di promuovere un adeguato percorso di sostegno e aiuto. La durata di questa fase può arrivare fino a 7/8 mesi.

c) CONCLUSIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA: la terza fase, in base alle finalità generali di ciascun inserimento, prevede il termine del progetto di accoglienza, con il superamento della condizione di difficoltà vissuta dal nucleo e la conseguente definizione di un progetto esterno alla struttura e/o la necessaria ridefinizione del progetto alla luce degli esiti degli interventi realizzati. In questa fase risulta rilevante la funzione di supporto che deve svolgersi anche in termini di progressiva riduzione delle coperture e maggiore sperimentazione in autonomia da parte dei nuclei accolti per determinate funzioni e attività in vista della dimissione e nel garantire il raccordo con i contesti individuati, assicurando anche, se necessario, interventi di accompagnamento mirati a percorsi verso l'autonomia, così come previsti dall'articolo 7 comma 4, in collegamento con agenzie e servizi esterni in ambito lavorativo, abitativo ed educativo. La durata di questa fase può variare da 2 a 3 mesi.

2. Le fasi di intervento si realizzano attraverso attività indirette (équipe e coordinamento) e attività dirette con i nuclei familiari o con ogni singolo individuo mediante interventi specifici.

3. Nella realizzazione dei progetti di accoglienza, i gestori delle Comunità assicurano:

- a) la collaborazione con la Provincia e con gli altri soggetti che gestiscono il medesimo servizio al fine di definire il servizio di accoglienza più adeguato per i diversi nuclei, tenendo conto dei seguenti parametri: lo stato di bisogno, la disponibilità di posto, la congruità della segnalazione, le caratteristiche dei nuclei già ospitati;
- b) la massima collaborazione nell'individuazione, condivisione e utilizzo di modalità e strumenti di valutazione comuni, al fine di facilitare il passaggio di informazioni con il Servizio sociale competente, con gli altri soggetti gestori del medesimo servizio e con altri soggetti del territorio eventualmente coinvolti;
- c) l'utilizzo degli strumenti e dei criteri per l'osservazione e la valutazione delle competenze genitoriali indicati nel progetto presentato per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa.

Art. 5

Presidio degli operatori presso la Comunità

1. Con riferimento al presidio degli educatori/operatori sociali presso le Comunità il numero degli educatori/operatori sociali che compongono l'équipe educativa, possibilmente di entrambi i generi, deve essere di:

- a) almeno 4,5 educatori/operatori sociali a 38 ore settimanali o equivalenti, fino a 6 nuclei familiari presenti;
- b) almeno 0,75 educatori/operatori sociali aggiuntivi per ogni nucleo familiare accolto oltre i 6.

2. Il presidio notturno richiesto per la Comunità è passivo ed è garantito da un educatore/operatore sociale.

Art. 6

Struttura della Comunità

1. Il Soggetto Gestore mette a disposizione una struttura per il servizio di Comunità, che può essere costituita da uno o più alloggi purché attigui, situata nei comuni di Trento o di Rovereto, in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione/accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale, idonea allo svolgimento esclusivo del Servizio, con i seguenti ulteriori requisiti:

- a) la disponibilità di una cucina e lavanderia/stireria comune;
- b) la disponibilità di uno spazio esterno o la presenza di un parco nelle vicinanze.

2. La Comunità può accogliere fino a _____ nuclei familiari. Nel limite del contributo concesso, in deroga a tale numero massimo e per non più di 90 giorni all'anno, in caso di necessità e di urgenza, il Soggetto Gestore accoglie un ulteriore nucleo familiare presso la medesima struttura, dandone comunicazione alla Provincia.

Art. 7

Altri obblighi e prerogative del soggetto gestore in relazione allo svolgimento del Servizio di Comunità

1. In riferimento agli obblighi e alle prerogative del Soggetto Gestore in relazione alla Comunità, si applica quanto previsto per gli obblighi e prerogative comuni a carico del soggetto previsti all'articolo 18.

2. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 5% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo.

3. Per far fronte ad eventuali situazioni di nuclei accolti con bisogni di particolare complessità e gravità, tali da richiedere un potenziamento dell'assistenza, sono riconosciute massimo n. 200 ore aggiuntive all'anno. L'attivazione di tale opzione avviene previa autorizzazione da parte della Provincia.

4. Per l'attività di supporto/accompagnamento svolto dal personale educativo nella fase di post-dimissione, sono riconosciute massimo n. 180 ore aggiuntive all'anno, per Comunità che rendono disponibili fino a 6 posti per nuclei, mentre, per Comunità che rendono disponibile un numero di posti per nuclei superiore a 6, il massimo di tali ore

aggiuntive è pari a 250.

5. Il Soggetto Gestore addebita al Comune di residenza l'eventuale accoglienza di utenti provenienti da fuori Provincia, per periodi di permanenza oltre i 5 giorni e con decorrenza dal primo giorno di inserimento. In tal caso si applica una retta giornaliera in Comunità definita in euro 95,00 per genitore ed euro 76,00 per ciascun figlio.

SEZIONE II ACCOGLIENZE NUCLEI FAMILIARI

Art. 8

Oggetto e finalità del servizio

1. Gli interventi di "Accoglienza nuclei familiari", di seguito Accoglienza o Accoglienze, annessi alle Comunità si configurano quali interventi residenziali realizzati presso specifici contesti abitativi rientranti nella medesima gestione. Tale condizione è richiesta al fine di assicurare una presa in carico unitaria e di filiera, in particolare a supporto dei percorsi di uscita dalle Comunità, ma non solo. Le Accoglienze possono essere realizzate sia a favore di un unico nucleo familiare che nella forma della coabitazione, in base alle specificità dei contesti e dei nuclei accolti.

2. Le Accoglienze sono finalizzate al sostegno delle autonomie personali e genitoriali, al monitoraggio dello sviluppo del bambino, all'accompagnamento al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo, attraverso un'azione di affiancamento con un livello di protezione e copertura calibrato sul bisogno. Il percorso di accoglienza permette al genitore di acquisire le competenze per un'adeguata cura di sé e dei propri figli e di sviluppare una rete di riferimento nel territorio. I percorsi mirano a favorire il consolidamento delle competenze acquisite, con riferimento alle funzioni di cura ed educative verso i minori, alle condizioni a supporto dell'autonomia e al positivo inserimento nel contesto di vita, favorendo anche il progressivo rientro nel territorio di appartenenza, attraverso lo sviluppo di reti locali di prossimità e sostegno in collaborazione con il Servizio sociale competente.

3. Il percorso di accoglienza mira a valorizzare la partecipazione e il coinvolgimento attivo del genitore accolto nella realizzazione del progetto di sostegno e di autonomia che lo riguarda, favorendo anche, nella misura possibile, la compartecipazione alle spese.

Art. 9

Destinatari del servizio

1. Le Accoglienze si rivolgono a nuclei monogenitoriali con uno o più figli e donne gestanti indicativamente dal 7° mese di gravidanza in poi, in uscita dalle Comunità, che

necessitano ancora di essere sostenuti nello sviluppo delle capacità genitoriali e nella costruzione di un'autonomia personale, relazionale, lavorativa e abitativa. Tali nuclei possono essere composti anche da donne e figli vittime di violenza.

2. Il servizio può essere rivolto anche a nuclei che non provengono da un precedente inserimento presso le Comunità e che si trovano comunque in una situazione di difficoltà nel garantire l'accudimento, il mantenimento e l'educazione dei figli, eventualmente derivante anche da situazioni di violenza, tale da non richiedere l'inserimento presso la Comunità, ma che, in ogni caso, necessitano di un percorso residenziale supportato, da realizzarsi tramite l'intervento di Accoglienza.

Art. 10

Modalità e tempi di attivazione del servizio e di dimissione

1. L'accesso avviene su invio del Servizio sociale competente a seguito di un processo di valutazione che si esplica nella definizione del P.Q., in continuità con l'eventuale percorso svolto presso la Comunità o coerente con altri percorsi in atto. La valutazione prevede la partecipazione del genitore e, ove possibile, del minore e della rete dei soggetti formali e informali coinvolti.

2. Sulla base del P.Q. l'equipe educativa definisce o aggiorna, con il coinvolgimento del genitore e, ove possibile, del minore, il P.E.I. entro 2 mesi dall'inserimento e ne condivide i contenuti con il Servizio sociale competente e gli altri soggetti coinvolti che lo monitorano nel tempo. Il Soggetto Gestore predispone le relazioni periodiche di verifica. Il P.E.I. individua anche il presidio necessario e la sua articolazione oraria di massima, oltre che le finalità, gli interventi e gli impegni richiesti al nucleo accolto all'interno del progetto.

3. I tempi di permanenza non superano i 24 mesi, con rivalutazione semestrale e con una durata variabile in relazione al P.E.I. e alle potenzialità e risorse di ogni nucleo. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale termine massimo, previa autorizzazione della Provincia.

Art. 11

Fasi del servizio di Accoglienza

1. Il progetto di accoglienza presso le Accoglienze avviene secondo le medesime fasi previste per il servizio di Comunità indicate all'articolo 4, comprendenti, tenuto conto del P.Q. a favore del nucleo così come definito nelle Linee di intervento:

a) FASE DEL PRIMO INSERIMENTO: riguarda il primo periodo dell'accoglienza.

La finalità primaria di questa fase è la definizione del progetto di accoglienza abitativa supportato, con l'elaborazione del P.E.I. comprendente l'individuazione

delle finalità, degli interventi e delle funzioni di presidio da parte degli operatori per ciascun progetto di accoglienza. Questo periodo va da 1 a 2 mesi, salvo accordi specifici con il Servizio sociale competente per eventuali deroghe motivate;

- d) PROGETTO DI ACCOGLIENZA: in questa fase avviene la realizzazione delle azioni del P.E.I. e sarà quindi necessario creare interazioni tra tutti i servizi coinvolti nella situazione per realizzare un integrato lavoro di rete al fine di promuovere un adeguato percorso di sostegno e aiuto. La durata di questa fase può arrivare fino a 18 mesi;
- e) CONCLUSIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA: la terza fase, in base alle finalità generali di ciascun inserimento, prevede il termine del progetto di accoglienza, con il conseguimento degli obiettivi e la conseguente definizione di un progetto esterno alla struttura e/o la necessaria ridefinizione del progetto alla luce degli esiti degli interventi realizzati. In questa fase risulta rilevante la funzione di supporto in termini di progressiva riduzione delle coperture e maggiore sperimentazione in autonomia da parte degli nuclei accolti per determinate funzioni e attività in vista della dimissione e nel garantire il raccordo con i contesti individuati e con le agenzie e servizi attivi in ambito lavorativo, abitativo ed educativo. La durata di questa fase può variare da 2 a 4 mesi.

2. Le fasi di intervento si realizzano attraverso attività indirette (équipe e coordinamento) e attività dirette con i nuclei familiari o con ogni singolo individuo mediante interventi specifici.

3. Nella realizzazione dei progetti di Accoglienza, il Soggetto Gestore assicura:

- a) il pieno coinvolgimento dei nuclei accolti nelle attività domestiche di gestione dell'alloggio;
- b) la collaborazione con la Provincia e l'integrazione tra i servizi di Comunità e di Accoglienza, sia tra quelli gestiti dal medesimo Soggetto Gestore che anche tra gli altri Soggetti Gestori dei medesimi servizi. Tale collaborazione risulta infatti rilevante al fine di definire il servizio di accoglienza più adeguato per i diversi nuclei, tenendo conto dei seguenti parametri: lo stato di bisogno, la disponibilità di posto, la congruità della segnalazione, le caratteristiche dei nuclei già ospitati;
- c) la collaborazione nell'individuazione, condivisione e utilizzo di modalità e strumenti di valutazione comuni, al fine di facilitare il passaggio di informazioni con il Servizio sociale, con gli altri soggetti gestori del medesimo servizio e con altri soggetti del territorio eventualmente coinvolti;
- d) l'utilizzo degli strumenti e dei criteri per l'osservazione e la valutazione delle competenze genitoriali indicati nel progetto presentato per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa.

Art. 12

Presidio degli operatori Accoglienze

1. Il supporto richiesto ai nuclei accolti prevede una funzione di presidio variabile di norma tra le 2 e le 15 ore settimanali per ciascun nucleo accolto, graduabili tenuto conto delle esigenze del nucleo e della fase del progetto di accoglienza.
2. Va garantita la possibilità di contatto degli operatori sette giorni su sette, da parte del soggetto gestore, anche per il tramite della Comunità.
3. Per l'attività di supporto/accompagnamento svolto dal personale educativo nella fase di post-dimissione, sono riconosciute un massimo medio di 20 ore annue aggiuntive per posto per nucleo reso disponibile.

Art. 13

Strutture dedicate al servizio di Accoglienza

1. Il Soggetto Gestore mette a disposizione idonee strutture per il servizio di Accoglienza, costituite da una o più unità abitative in possesso dei requisiti di edilizia abitativa e di quelli richiesti ai fini dell'autorizzazione/accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale, da destinare allo svolgimento delle Accoglienze.
2. Le unità abitative possono essere ubicate presso il medesimo complesso della Comunità, oppure in un contesto abitativo esterno. Nel caso di localizzazione esterna alla Comunità, va assicurata la connessione funzionale e il raccordo tra i due servizi, al fine di garantire:
 - a) la presa in carico unitaria da parte del Soggetto Gestore;
 - b) l'intervento tempestivo nel caso di urgenze;
 - c) il presidio per particolari condizioni di criticità;
 - d) la fruizione condivisa da parte dei nuclei accolti di spazi e opportunità comuni di conciliazione e relazione.

Art. 14

Altri obblighi e prerogative a carico del soggetto gestore in relazione allo svolgimento del Servizio delle Accoglienze

1. In riferimento agli obblighi e alle prerogative del Soggetto Gestore in relazione all'Accoglienza, si applica quanto previsto per gli obblighi e prerogative comuni a carico del soggetto previsti all'articolo 18.
2. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 10% delle ore complessive del

personale che opera a contatto con l'utenza, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.

3. Il Soggetto Gestore addebita al Comune di residenza l'eventuale accoglienza di utenti provenienti da fuori Provincia, per periodi di permanenza oltre i 5 giorni e con decorrenza dal primo giorno di inserimento. In tal caso si applica una retta giornaliera in Accoglienza definita in Euro 90,00 per nucleo familiare accolto.

SEZIONE III DISCIPLINA COMUNE ALLE COMUNITÀ E ALLE ACCOGLIENZE

Art. 15

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal _____ e termina il 31 dicembre 2027.

Art. 16

Clausola sociale

1. Ai sensi dei commi 4 e ss. dell'art. 32 della l.p. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione del Servizio, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro, del personale amministrativo, educativo e ausiliario impiegato nella gestione dei servizi di cui alla presente convenzione, con esclusione del personale di direzione, limitatamente alle unità di personale di cui alla tabella pubblicata unitamente al Bando. Resta ferma la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti al 15 gennaio 2022. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e la Provincia si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

Art. 17

Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e

assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 16, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

3. Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020 e l'eventuale personale subentrato ai sensi dell'art. _____, l'ottanta per cento del personale assunto a decorrere dalla stipula della presente Convenzione, con mansioni che comportano un contatto diretto e abituale con l'utenza, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalle schede 1.5 e 1.6 del Catalogo con riferimento alle rispettive tipologie di servizio "Comunità di Accoglienza genitore/bambino" o "Accoglienza nuclei familiari" nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.

4. Nel caso di totale assenza di nuclei accolti presso la Comunità o le Accoglienze, il Soggetto Gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Provincia, al fine di concordare l'utilizzo delle risorse professionali a disposizione per azioni di miglioramento del servizio.

5. Il Soggetto Gestore assicura:

- a) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con gli utenti, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto Gestore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Gestore. La supervisione può essere realizzata anche tramite un piano di supervisione condiviso con la Provincia, comune a tutti gestori dei servizi oggetto della presente procedura;
- b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto;
- d) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- e) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti;
- f) la messa a disposizione di un automezzo, per l'intero orario del servizio, in

regola con le assicurazioni di legge, che potrà essere utilizzato anche per eventuali spostamenti con gli utenti;

- g) la definizione, in accordo con la Provincia, di un Piano per la formazione condiviso anche con gli altri soggetti gestori dei medesimi servizi, impegnandosi a realizzare quanto indicato in tema di formazione nella relazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura comparativa/selettiva per il finanziamento del servizio;
- h) la tempestiva sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro.

6. All'avvio del servizio il Soggetto Gestore comunica, tramite il nuovo Sistema informativo per l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, i nominativi del personale, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Nelle more della messa a punto del suddetto Sistema informativo, la comunicazione dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato.

7. Il soggetto gestore è tenuto a:

- a) dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore;
- b) garantire un riferimento per rispondere in maniera immediata alle segnalazioni e alle richieste dei Soggetti Istituzionali (Servizi sociali competenti, Magistratura, Forze dell'Ordine, Vigili urbani).

Art. 18

Altri obblighi e prerogative comuni del soggetto gestore in relazione allo svolgimento di entrambi i servizi di Comunità e di Accoglienza

1. Il Soggetto Gestore assicura:

- a) l'attivazione di accordi e collaborazioni con altri soggetti funzionali al percorso di supporto e autonomia dei nuclei accolti quali:
 - 0.1. servizi per l'inserimento lavorativo e abitativo;
 - 0.2. servizi socio-educativi e scolastici per i minori inseriti nelle Accoglienze;
 - 0.3. altri servizi del territorio finalizzati a sostenere percorsi di inclusione e autonomia dei destinatari;
- b) il supporto ai genitori accolti nella strutturazione della giornata, tenuto conto del P.E.I., delle funzioni di cura verso i minori, delle attività quotidiane di gestione della casa, dell'attività occupazionale, di relazione nel contesto di vita, inclusa l'adesione alle azioni professionali di supporto dei servizi orientate alla rielaborazione della condizione personale e all'autonomia;

- c) l'interlocuzione, ove possibile, con l'eventuale altro genitore e la famiglia di origine;
- d) l'attenzione al processo di reinserimento del nucleo familiare nel territorio dove risiede, o dove risiederà, attivando relazioni interpersonali positive con il vicinato e con altri soggetti del territorio;
- e) la promozione e la vigilanza dell'assunzione da parte dei nuclei accolti di corretti comportamenti di convivenza all'interno della struttura, rispettosi delle persone, delle cose e delle generali regole di convivenza anche all'interno del quartiere;
- f) momenti di verifica sul "clima" all'interno della relazione di aiuto, con particolare attenzione a favorire l'instaurarsi di un positivo contesto relazionale tra i nuclei accolti con gli operatori.

2. Il Soggetto Gestore, inoltre:

- a) assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della seguente documentazione, nel rispetto della normativa sulla privacy:
 - 1) registro degli ospiti in cui vengono riportati i nominativi degli utenti con relativo recapito telefonico, avendo cura di registrare i periodi di presenza degli utenti nella struttura;
 - 2) del quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
 - 3) della documentazione di ingresso per ciascuna persona accolta con relazione sociale da parte dei Servizi sociali competenti, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi anagrafici, recapiti di una persona di riferimento (famiglia di origine o altre persone significative del nucleo allargato);
- b) inserisce e aggiorna quotidianamente, tramite il sistema informativo "Cartella Gestionale Informatizzata/Gestionale Amministrativo" messa a disposizione dalla Provincia, i dati relativi agli utenti inseriti in struttura e alle modalità di fruizione dei servizi. Nelle more della messa a punto del suddetto sistema informativo, la comunicazione dei dati alla Provincia dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia stessa;
- c) adotta il bilancio sociale secondo la tempistica prevista dall'accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale, e, nelle more della sua adozione, l'elaborazione di una valutazione annuale dell'attività svolta che evidenzia le criticità e gli obiettivi di miglioramento;
- d) attribuisce al coordinatore, o suo delegato, lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - 1) l'organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/operatori sociali;
 - 2) l'organizzazione con regolarità, possibilmente settimanale, degli incontri dell'équipe educativa;

- 3) la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
 - 4) la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
 - 5) la costante verifica della qualità del servizio;
 - 6) il contatto regolare e la massima collaborazione con la Provincia, il Servizio sociale competente e le altre Istituzioni esterne;
 - 7) la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'équipe educativa e con i Servizi sociali competenti;
- e) si impegna ad eseguire, per quanto di diretta competenza, il mandato e le prescrizioni della Magistratura;
 - f) può avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere nella struttura secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività ed a seguito di una formazione interna messa a punto di comune accordo con lo stesso coordinatore;
 - g) stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio;
 - h) pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
 - i) pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

3. Il Soggetto Gestore, per le attività domestiche quotidiane presso la Comunità e all'interno delle Accoglienze, coinvolge i nuclei accolti nei modi e nei tempi stabiliti in accordo con l'équipe educativa.

4. Il Soggetto Gestore individua e applica nei confronti dei nuclei familiari accolti nella Comunità e nelle Accoglienze, adeguate misure di compartecipazione alla spesa

tenuto conto del reddito, secondo criteri condivisi con la Provincia.

5. Nei casi di particolare bisogno di supporto all'autonomia, nelle situazioni di dimissione verso altri contesti a bassa o minima protezione, il Soggetto Gestore assicura a ciascun nucleo un supporto e un accompagnamento individualizzato, anche presso il nuovo contesto individuato, tenuto conto delle singole situazioni. Il supporto dovrà svolgersi indicativamente entro le 6 settimane dal termine dell'intervento residenziale. L'entità del supporto, la sua articolazione e gli obiettivi specifici sono concordati tra il Soggetto Gestore, il nucleo familiare e il Servizio sociale competente.

6. Il Soggetto Gestore è tenuto a sviluppare occasioni di collaborazione e apertura all'interno del territorio ove sono ubicate la Comunità e le Accoglienze, al fine di favorire reti di prossimità e cittadinanza attiva e la conoscenza e la visibilità sociale positiva del servizio all'interno del contesto di riferimento.

7. Il Soggetto Gestore può aderire ad accordi o protocolli, comunque denominati con altre istituzioni pubbliche o private, previa autorizzazione della Provincia, che ne verifica la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella presente convenzione.

Art. 19

Funzioni condivise tra i gestori dei medesimi servizi di Comunità e di Accoglienza

1. Il Soggetto Gestore partecipa, con gli altri soggetti gestori dei medesimi servizi, al gruppo tecnico provinciale per il coordinamento e la condivisione delle seguenti funzioni:

- a) gestione condivisa degli ingressi;
- b) elaborazione e adozione linee metodologiche e strumenti di osservazione e valutazione comuni, inclusi modelli e strumenti per la valutazione degli esiti degli interventi realizzati;
- c) elaborazione condivisa del Piano per la formazione e del Piano di supervisione;
- d) programmazione azioni di promozione e/o partecipazione ad iniziative e progetti comuni coerenti con la finalità dei servizi attivati.

Art. 20

Orario dei servizi

1. Le Comunità e le Accoglienze sono aperte sette giorni su sette, 24 ore su 24.

Art. 21
Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione di epidemie.

Art. 22
Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, la Provincia e il Soggetto gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 23
Accreditamento definitivo

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 24
Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo concesso ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro, di cui Euro..... per la Comunità ed Euro..... per le Accoglienze. Il totale complessivo del contributo riferito all'intero periodo di durata della presente convenzione è pari ad un massimo di Euro, di cui Euro..... per la Comunità ed Euro..... per l' Accoglienza.

2. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'articolo 12 del Bando, fermo restando i limiti previsti al precedente comma 1.

3. La domanda di liquidazione, ai fini dell'erogazione del contributo annuo, va presentata con riferimento alle spese sostenute e alle entrate conseguite, suddivise tra

Comunità e Accoglienze, riferite al corrispondente periodo, con le seguenti modalità:

- a) dopo il 1° aprile, per il periodo gennaio – marzo,
- b) dopo il 1° luglio, per il periodo gennaio – giugno;
- c) dopo il 1° ottobre, per il periodo gennaio – settembre;
- d) dopo il 1° dicembre, per il periodo gennaio – novembre;
- e) entro il 31 maggio dell'anno successivo, per il periodo gennaio – dicembre.

4. A ciascuna domanda di liquidazione del contributo, per i periodi di cui alle lettere a) b), c) e d) del precedente comma 3, va allegato un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'articolo 12, comma 1 e 2, del Bando e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione) e fino alla fine del periodo, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, contenente i dati di presenza dell'utenza e del personale.

5. Alla domanda di liquidazione di contributo per il periodo di cui al comma 3, lettera e), oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 4 e riferito all'intero anno, va allegata una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con d.p.g.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno. E' possibile la compensazione, fino ad un massimo del 20% dell'importo totale del contributo annuo concesso, tra quanto previsto per la Comunità e le Accoglienze.

6. Il contributo annuo, tenuto conto delle risultanze delle rendicontazioni di cui al precedenti commi 4 e 5, sarà liquidato secondo le seguenti modalità:

- a) fino al 25% del contributo annuale concesso, per il periodo gennaio – marzo;
- b) fino al 50% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-giugno;
- c) fino al 75% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-settembre;
- d) fino al 85% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-novembre;
- e) fino al 100% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-dicembre.

7. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sul sito www.trentinosociale.provincia.tn.it.

8. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del Regolamento approvato con d.p.g.p. n. 9/2000, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli

estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

9. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.

10. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 12 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della presente convenzione.

11. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile. L'importo del contributo potrà essere rideterminato anche in caso di compensazione, per la parte eccedente il limite del 20% di cui al comma 5.

12. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 25

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 26
Decadenza e rinuncia al contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
 - b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. n. 3/2018 e degli altri obblighi previsti dal medesimo Regolamento;
 - d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
 - e) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 25, comma 2.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento di cui al d.p.p. n. 3/2018.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 6 mesi.

4. In caso di revoca del contributo da parte della Provincia per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

6. E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento del Servizio.

Art. 27
Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione a partire dal 2025 o al

verificarsi di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva. La revisione può essere effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo di lavoro potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. In caso di variazioni del Servizio collegate direttamente o indirettamente a emergenze epidemiologiche o ad altre situazioni di emergenza, si applica quanto previsto al comma 2, se non diversamente previsto dalle disposizioni normative o dai provvedimenti della Provincia connessi alle situazioni di emergenza.

Art. 28 ***Vigilanza***

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 del Bando.

Art. 29 ***Disposizioni finali***

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.